Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 200

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 26 agosto 1985**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 luglio 1985, n. **445**.

Adeguamento delle dotazioni organiche di talune qualifiche del personale dell'Amministrazione civile dell'interno. Pag. 5987

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1985, n. **446**.

Approvazione ed esecuzione della convenzione stipulata in data 6 febbraio 1985 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio informazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, per la predisposizione di programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni estere . Pag. 5989

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1985, n. **447**.

Approvazione ed esecuzione della convenzione stipulata in data 6 febbraio 1985 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio informazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, per le trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta. Pag. 5991

DECRETI MINISTERIALI

Ministero degli affari esteri

DECRETO 5 agosto 1985.

Ristrutturazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici consolari di prima categoria in India . Pag. 5993

Ministero dei trasporti

DECRETO 7 agosto 1985.

Disposizioni in materia di intercambiabilità del traino tra i veicoli muniti di autorizzazioni per il trasporto di container Pag. 5993

Ministero della sanità

DECRETO 8 agosto 1985.

Proroga del termine stabilito dal decreto ministeriale 15 marzo 1985 per l'adozione del nuovo modello di certificato di sanità di scorta alle carni fresche importate in Italia in provenienza dalla Polonia . . . . . . Pag. 5994

DECRETO 8 agosto 1985.

Autorizzazione ad effettuare le attività di solo prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso l'ospedale « S. Spirito » U.S.L. RM/17 di Roma. Pag. 5995

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 5996

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione . . . . Pag. 6000

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli del 21 agosto 1985 . . . . Pag. 6002

Ministero dell'interno: Riconoscimento e classificazione di esplosivi . . . . Pag. 6004

Ministro per il coordinamento della protezione civile: Ulteriore proroga delle disposizioni per i primi interventi a seguito della rottura degli argini dei bacini in Valle di Stava, nel comune di Tesero, del 19 luglio 1985. (Ordinanza n. 603/FPC/ZA) . . . . Pag. 6004

Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale: Integrazione delle direttive per la gestione del fondo rotativo per l'innovazione tecnologica istituito dall'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. (Deliberazione 10 luglio 1985) . . . . Pag. 6004

Azienda nazionale autonoma delle strade: Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di immobili nei comuni di Magliano Alpi e Trofarello . . . Pag. 6004

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione: Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università della Tuscia di Viterbo. Pag. 6005

Regione Lombardia:

Concorsi a posti di personale dei ruoli sanitario, amministrativo e tecnico presso l'unità sanitaria locale n. 22. Pag. 6005

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 24 . . . . Pag. 6005

Istituti ortopedici « Rizzoli » di Bologna: Concorsi a posti di personale di varie qualifiche . . . . Pag. 6005

REGIONI

Regione Piemonte

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 1985, n. **10.**

Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale . . . . Pag. 6006

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 1985, n. **11.**

Sanzioni relative alle normative di cui ai piani naturalistici e della riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta e della riserva naturale della Garzaia di Valenza. Pag. 6008

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 1985, n. **12.**

Disciplina dell'Istituto di ricerche economico-sociali del Piemonte. Abrogazione legge regionale 2 settembre 1974, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni . . Pag. 6010

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1985, n. **13.**

Modificazione alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 66: « Istituzione del parco naturale Orsiera-Rocciavrè ». Pag. 6013

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 200 DEL 26 AGOSTO 1985:

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1985.

Disposizioni valutarie concernenti l'importazione e l'esportazione di merci.

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

CIRCOLARE 18 luglio 1985, n. **2/20.**

Disposizioni di attuazione del decreto ministeriale 18 luglio 1985 concernente la regolamentazione valutaria della importazione ed esportazione di merci.

(4065-4066)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 luglio 1985, n. **445.**

Adeguamento delle dotazioni organiche di talune qualifiche del personale dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Le dotazioni organiche previste dalle tabelle I e II del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, sono modificate come dalle tabelle I e II allegate alla presente legge limitatamente alle qualifiche ivi indicate.

2. I concorsi relativi ai posti portati in aumento ai sensi del comma 1 sono banditi, con decreto del Ministro dell'interno, nel quadriennio successivo alla entrata in vigore della presente legge, in ragione di 360 posti per il 1986, 1.300 posti per il 1987, 1.300 posti per il 1988 e 1.919 posti per il 1989.

3. In relazione alle eccezionali esigenze di completamento degli organici, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, può disporre l'assunzione degli idonei dei concorsi pubblici banditi successivamente al 1° gennaio 1979 per le qualifiche iniziali dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno.

4. Il personale amministrativo assunto ai sensi dei commi precedenti è destinato alle strutture periferiche dell'Amministrazione dell'interno per sopperire alle esigenze funzionali delle stesse.

5. I vincitori dei concorsi possono essere trasferiti dalla regione cui sono assegnati, o comunque essere comandati a prestare servizio fuori della stessa, non prima di avere svolto quattro anni di effettivo servizio, salvo che ricorrano eccezionali esigenze di servizio ovvero le situazioni indicate nell'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

6. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi in prima applicazione entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le dotazioni organiche delle prefetture tenendo presente l'organizzazione interna degli uffici centrali adottata ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340.

7. L'onere derivante dalla piena attuazione della presente legge è valutato in annue lire 96 miliardi.

8. Alla spesa relativa agli anni 1986 e 1987, valutata, rispettivamente, in lire 6 miliardi ed in lire 30 miliardi, si provvede mediante imputazione di copertura alle disponibilità risultanti nella categoria VI (interessi) del bilancio triennale 1985-1987.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

TABELLA I

Quadro A

Qualifica	Posti di organico	Funzioni
Vice prefetto	218	Vicario del titolare di prefettura dirigente di servizio e di ufficio nell'ambito del Ministero, dirigente dell'ufficio distaccato di prefettura, dirigente del primo settore nelle prefetture delle sedi dei capoluoghi di regione e delle sedi di particolare rilevanza, ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, capo di gabinetto nelle prefetture delle sedi capoluoghi di regione e delle sedi di particolare rilevanza
Vice prefetto ispettore	234	Direttore di divisione nell'ambito del Ministero, dirigente di settore nelle prefetture, dirigente del settore unico degli uffici distaccati di prefettura, vice consigliere ministeriale, ispettore, capo di gabinetto nelle prefetture

Qualifica	Posti di organico	Attribuzioni
Vice prefetto ispettore aggiunto	650	Effettua studi e ricerche di natura giuridico-amministrativa e socio-economica, coordina più sezioni o altre ripartizioni di corrispondente livello ed è preposto a quelle di particolare rilevanza, coordina altresì i gruppi di lavoro interdisciplinari eventualmente esistenti nell'ambito dell'ufficio di livello dirigenziale cui è assegnato, coadiuva e sostituisce in via temporanea il vice prefetto ispettore, rappresenta l'Amministrazione nei giudizi di opposizione alle ordinanze prefettizie per infrazioni amministrative e depenalizzate
Direttore di sezione		Dirige, con connessa responsabilità, una sezione o altra ripartizione di corrispondente livello nell'ambito degli uffici centrali del Ministero e delle prefetture
Consigliere di prefettura	670	Coadiuva e sostituisce in via temporanea il direttore della sezione
Vice consigliere di prefettura		Effettua studi e ricerche di natura giuridico-amministrativa attinenti agli affari di pertinenza dell'ufficio cui è assegnato

Quadro B

Qualifica	Posti di organico	Funzioni
Dirigente generale	4	Direttore centrale presso il Ministero, ispettore generale capo
Primo dirigente di ragioneria	164	Direttore di divisione di ragioneria nell'ambito del Ministero, dirigente di ufficio autonomo periferico dipendente direttamente dal Ministero, dirigente del terzo settore nelle prefetture, dirigente di ripartizione amministrativo-contabile presso altri uffici periferici dell'amministrazione della pubblica sicurezza, ispettore capo, vice consigliere ministeriale

Qualifica	Posti di organico	Attribuzioni
Direttore aggiunto di divisione di ragioneria	418	Effettua studi e ricerche di natura finanziaria e amministrativo-contabile, coordina più sezioni di ragioneria o altre ripartizioni di corrispondente livello amministrativo-contabile ed è preposto a quelle di particolare rilevanza, coordina altresì i gruppi di lavoro nell'ambito dell'ufficio dirigenziale cui è assegnato, coordina e sostituisce in via temporanea il primo dirigente di ragioneria
Direttore di sezione di ragioneria		Dirige, con connessa responsabilità, una sezione di ragioneria, o altra ripartizione di corrispondente livello
Consigliere di ragioneria	430	Coadiuva e sostituisce in via temporanea il direttore della sezione
Vice consigliere di ragioneria		Effettua studi e ricerche attinenti agli affari di pertinenza dello ufficio al quale è assegnato

TABELLA II

Qualifica funzionale	Qualifica	Posti di organico
VII	Responsabile di unità organica amministrativa	900
	Responsabile di unità organica di ragioneria	896
	Esperto in lingue straniere	40
VI	Programmatore di archivio automatizzato	450
	Segretario amministrativo	2.100
	Segretario di ragioneria	1.838
	Traduttore-interprete	300
	Coordinatore di operatori di centro elaborazione dati	8
	Programmatore di centro elaborazione dati	80
V	Responsabile di archivio - Operatore cifra	575
	Responsabile di ufficio copia - Operatore cifra	322
	Operatore di consolle di centro elaborazione dati	120
	Operatore di unità periferica di centro elaborazione dati	350
	Responsabile di centro stampa o microfilm	4
IV	Archivista	5.505
	Dattilografo	2.366
	Conservatore di materiale di centro elaborazione dati	10
	Cuoco	200
	Operatore microfotografico	30
	Operatore di stamperia	35
III	Commesso	2.221
	Cuciniere	375
II	Addetto ai servizi di pulizia	1.500
	Addetto ai servizi di ristoro e mensa	650

NOTE

Nota all'articolo unico, comma 5:

Il testo dell'art. 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Republica n. 335/1982, recante «*Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia*» e il seguente:

«Il trasferimento ad altra sede può essere disposto anche in soprannumero all'organico dell'ufficio o reparto quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio della amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali».

Nota all'articolo unico, comma 6:

Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 340/1982 (per l'argomento del decreto v. nella nota dell'articolo unico, comma 1), è il seguente:

«Art. 3. (*Organizzazione interna degli uffici centrali*). — Ferme restando le dotazioni organiche previste dal presente decreto, all'organizzazione interna degli uffici centrali con riferimento all'articolazione delle minori ripartizioni di livello dirigenziale in uffici, servizi e divisioni, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

L'organizzazione sarà determinata tenendo conto della esigenza di realizzare nei confronti dei titolari di funzioni di pari livello una sostanziale parità qualitativa di attribuzioni di compiti e di responsabilità, nonché dell'esigenza di accorpare le competenze concernenti materie e compiti omogenei.

Con l'osservanza dei criteri di massima di cui al comma precedente, i direttori generali e i direttori degli uffici centrali stabiliscono l'organizzazione delle ripartizioni di livello non dirigenziale».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2804):

Presentato dal Ministro dell'interno (SCALFARO) il 17 aprile 1985.

Assegnato alla II commissione (Affari interni), in sede legislativa, il 23 maggio 1985, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla II commissione e approvato il 13 giugno 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1386):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 14 giugno 1985, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede deliberante, il 19 giugno 1985, 10 luglio 1985.

Assegnato nuovamente alla 1ª commissione, in sede referente, il 10 luglio 1985.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 10 luglio 1985.

Relazione scritta annunciata il 16 luglio 1985 (atto n. 1386/A - relatore JANNELLI).

Esaminato in aula e approvato il 24 luglio 1985.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1985, n. 446.

Approvazione ed esecuzione della convenzione stipulata in data 6 febbraio 1985 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio informazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, per la predisposizione di programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni estere.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva;

Vista la convenzione per la concessione alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. del servizio di diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi, approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1981, n. 521;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto:

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata ai sensi dell'art. 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, in data 6 febbraio 1985 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio informazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, per la predisposizione di programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni estere.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GORIA, *Ministro del tesoro*

GAVA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1985
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 67

CONVENZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103;

Vista la convenzione per la concessione alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. del servizio di diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica del 10 agosto 1981, n. 521, in prosieguo denominata «convenzione principale»;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri nella persona dell'on. prof. Giuliano Amato - Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., società di interesse nazionale con sede sociale in Roma nella persona del presidente dott. Sergio Zavoli all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione della RAI - Radiotelevisione italiana con deliberazione in data 24 gennaio 1985 si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 19, lettera *b*), della legge 14 aprile 1975, n. 103, la RAI si impegna a predisporre programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi diretti alla diffusione ed alla conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo, con riguardo anche ai vari aspetti della vita italiana.

Art. 2.

Entro il mese di luglio di ciascun anno la Presidenza del Consiglio dei Ministri impartirà alla RAI le direttive inerenti al piano annuale dei programmi radiotelevisivi di cui all'art. 1, che dovrà essere trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il mese di ottobre di ciascun anno per la durata della presente convenzione.

Detto piano conterrà anche l'indicazione delle stazioni estere cui si propone di inviare i programmi.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri comunicherà alla RAI, entro un mese dalla data di ricezione del piano annuale, le eventuali osservazioni al piano stesso.

Detto piano, che varrà per l'anno successivo, dovrà essere inviato alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza, ai sensi dell'art. 19 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

La RAI si impegna a conservare ed a mettere a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la visione e l'ascolto, ogni volta che questa ne faccia richiesta, i programmi spediti almeno nel trimestre precedente, affinché la Presidenza del Consiglio dei Ministri possa formulare suggerimenti e verificare l'attuazione del piano in corso.

Entro il mese di aprile di ciascun anno la RAI inoltrerà altresì alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sui programmi trasmessi nell'anno precedente, contenente dati disponibili aggiornati riguardanti l'ascolto ed il gradimento dei programmi ed eventuali suggerimenti recepiti tramite gli enti e le organizzazioni interessate.

Art. 3.

A titolo di rimborso dell'onere derivante dalle trasmissioni di cui all'art. 1 la RAI percepirà, per ciascuna ora di trasmissione, le somme seguenti:

produzione TV a colori	L.	24.423.000
copia videocassetta TV colori	»	413.000
copia filmato TV colori	»	1.030.000
produzione radiofonica	»	2.666.000
copia programmi radiofonici	»	45.000

Per le spese relative alla diffusione dei programmi nelle aree dell'America settentrionale e dell'America centro-meridionale, sostenute dagli uffici della RAI di New York e Montevideo, viene riconosciuto un contributo annuo di L. 428.000.000.

Ai suddetti costi si dovranno sommare eventuali oneri per occupazione del tempo di antenna dei trasmettitori stranieri, per l'affitto dei circuiti di collegamento (cavo, ponte radio, satellite), per diritti d'autore, diritti connessi e affini, per spese tecniche relative ad eventuali integrazioni dei programmi intese a valorizzare aspetti della vita delle comunità locali, nonché per eventuali iniziative volte alla divulgazione dei programmi e per indagini sull'ascolto e sul gradimento dei programmi stessi.

Gli importi di cui al precedente comma, non potranno complessivamente superare la somma corrispondente al 15% dell'onere totale della presente convenzione.

Art. 4.

La RAI rimetterà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una fattura annuale posticipata, firmata dai propri rappresentanti legali e corredata dalla distinta dei programmi realizzati con specifica indicazione della durata di ciascuno di essi nel corso dell'anno.

I conseguenti rapporti finanziari sono definiti ai sensi del penultimo comma dell'art. 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

Art. 5.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli adempimenti di competenza in ordine all'attuazione della presente convenzione può avvalersi di un comitato tecnico-amministrativo alle cui riunioni potranno essere chiamati a partecipare rappresentanti della RAI e degli organismi interessati.

Art. 6.

I costi orari di cui all'art. 3 sono soggetti a revisione ed a tale effetto si conviene di prendere come base per i conteggi delle eventuali variazioni di prezzo i parametri seguenti:

per i costi delle prestazioni di personale e professionali che vengono concordemente valutati pari al 60% del costo complessivo, il numero indice mensile dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali nell'industria — impiegati — esclusi gli assegni familiari;

per il costo dei materiali di esercizio che vengono concordemente valutati pari al 40% del costo complessivo, l'indice mensile dei prezzi all'ingrosso dei prodotti non agricoli.

Gli indici saranno dedotti dai bollettini ISTAT o da certificazioni dell'Istituto medesimo.

Qualora nel mese di dicembre 1984 i costi abbiano subìto in relazione a variazioni di uno o entrambi i parametri (indice del mese) oscillazioni in più o in meno, uguali o superiori al 5% rispetto al mese di dicembre 1983, base di allineamento dei costi di convenzione e base per la revisione dei costi, si procederà all'aggiornamento dei costi orari di cui all'art. 3 con effetto dal 1° gennaio 1985. Analogamente si procederà per l'aggiornamento dei costi al 1° gennaio dei successivi anni di validità della presente convenzione raffrontando gli indici corrispondenti ai rispettivi mesi di dicembre.

La RAI comunicherà le eventuali variazioni dei costi alle date previste dal precedente comma, con la relativa documentazione, entro un mese dalla disponibilità dei dati ISTAT relativi.

Art. 7.

A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione la RAI deve costituire alla data di entrata in vigore della convenzione medesima, presso la Cassa depositi e prestiti, un deposito cauzionale di lire 100 milioni in numerario o in titoli dello Stato o equiparati al loro valore nominale.

Qualora il deposito dovesse risultare diminuito in conseguenza di prelievi effettuati a titolo di penalità o per qualsiasi altra ragione, la società concessionaria dovrà reintegrarlo entro un mese dalla data della notificazione del prelievo.

Gli interessi della somma depositata sono di spettanza della società concessionaria.

Art. 8.

Le parti contraenti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le controversie che dovessero insorgere in applicazione della presente convenzione.

In caso di mancato accordo si procede alla nomina di un collegio arbitrale di tre membri di cui due designati da ciascuna delle parti e uno dal Presidente del Consiglio di Stato tra i magistrati amministrativi.

Nell'ipotesi che la RAI venga ritenuta inadempiente, l'amministrazione potrà comminare l'applicazione alla società di una penalità per l'ammontare da un minimo di lire 10 milioni ad un massimo di lire 100 milioni per ciascuna infrazione riscontrata.

La suddetta penalità non esonera la società da eventuale responsabilità verso terzi.

Il pagamento della penalità suindicata dev'essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta dell'amministrazione. Trascorso inutilmente tale termine, gli importi dovuti sono prelevati dal deposito cauzionale costituito dalla società ai sensi dell'articolo 7, che deve essere reintegrato nei termini previsti dallo stesso articolo.

Art. 9.

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione valgono le norme di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, nonché della convenzione principale in quanto applicabile.

Art. 10.

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge l'imposta sul valore aggiunto, ove dovuta, sui rimborsi per i servizi effettuati dalla concessionaria, è a carico delle amministrazioni dello Stato richiedenti, mentre le spese contrattuali della presente convenzione sono a carico della società concessionaria.

Art. 11.

Per il periodo dal 1° marzo 1982 fino all'entrata in vigore della presente convenzione, i rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la RAI relativi all'oggetto della convenzione stessa, verranno regolati dalla normativa precedente approvata con decreto del Presidente della Repubblica n. 859 del 9 dicembre 1975.

Art. 12.

La presente convenzione avrà decorrenza dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e scadenza pari a quella della convenzione principale e sarà rinnovabile per un periodo coincidente con il rinnovo della convenzione principale.

Essa sarà approvata con decreto del Presidente della Repubblica e la sua validità è subordinata a tale approvazione.

Roma, addì 6 febbraio 1985

Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri
C.F. 80407020587
Il Sottosegretario di Stato
on. prof. Giuliano AMATO

Per la RAI - Radiotelevisione italiana
C.F. 00709370589
Il presidente
dott. Sergio ZAVOLI

Registrata presso l'ufficio del registro atti privati di Roma in data 11 febbraio 1985, n. A/3014.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1985, n. 447.

Approvazione ed esecuzione della convenzione stipulata in data 6 febbraio 1985 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio informazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, per le trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 6 e 87 della Costituzione;

Visto lo statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1984, n. 4;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva;

Vista la convenzione per la concessione alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. del servizio di diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi, approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1981, n. 521;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto:

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, in data 6 febbraio 1985 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio informazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, per le trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GORIA, *Ministro del tesoro*

GAVA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1985
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 68

CONVENZIONE

Visto l'art. 6 della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103;

Visto lo statuto speciale della regione autonoma della Valle d'Aosta approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Vista la convenzione per la concessione alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. del servizio di diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica del 10 agosto 1981, n. 521, in prosieguo denominata « convenzione principale »;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri nella persona dell'on. prof. Giuliano Amato - Sottosegretario di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. società di interesse nazionale con sede sociale in Roma nella persona del presidente dott. Sergio Zavoli all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione della RAI - Radiotelevisione italiana con deliberazione in data 24 gennaio 1985, si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 19, lettera *c*), della legge 14 aprile 1975, n. 103, la RAI s'impegna ad effettuare trasmissioni radiotelevisive in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta.

I programmi dovranno avere contenuto informativo, artistico e culturale aderente alle particolari esigenze delle zone interessate.

Art. 2.

I programmi oggetto della presente convenzione saranno diffusi attraverso gli impianti esistenti e quelli che in base agli articoli 9 e 10 della convenzione principale saranno successivamente attivati.

Art. 3.

La RAI si impegna ad effettuare un numero di 52 ore annuali di trasmissioni televisive in lingua francese nonché un numero di 78 ore annuali di trasmissioni radiofoniche in lingua francese, ripartite di regola rispettivamente in ore 1 e in ore 1,50 settimanali.

Art. 4.

La RAI predispone il piano di massima dei programmi che verrà inoltrato, entro il mese di ottobre, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri affinché la stessa Presidenza possa verificarne la rispondenza alle finalità previste dalla legge n. 103/1975 con particolare riferimento alle esigenze specifiche delle popolazioni interessate.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri comunicherà alla RAI, entro un mese dalla data di ricezione del piano annuale, le eventuali osservazioni al piano stesso.

Allo stesso scopo la RAI metterà a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ogni volta che questa ne faccia richiesta, i programmi andati in onda non oltre il trimestre precedente, dei quali sia disponibile la registrazione.

Entro il mese di aprile di ciascun anno la RAI inoltrerà altresì alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sui programmi trasmessi nell'anno precedente, contenente dati disponibili aggiornati riguardanti l'ascolto e il gradimento dei programmi ed eventuali suggerimenti recepiti tramite gli enti e le organizzazioni interessate.

Art. 5.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli adempimenti di competenza in ordine all'attuazione della presente convenzione può avvalersi di un comitato tecnico-amministrativo alle cui riunioni potranno essere chiamati a partecipare rappresentanti della RAI e degli organismi interessati.

Art. 6.

A titolo di rimborso dell'onere derivante dalle trasmissioni di cui all'art. 3 la RAI percepirà per ciascuna ora di trasmissione in lingua francese le somme seguenti:

produzione TV a colori	L.	13.082.000
produzione radiofonica	»	2.193.000

La RAI rimetterà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una fattura annuale posticipata firmata dai propri rappresentanti corredata dalla distinta dei programmi effettuati con specifica indicazione dell'oggetto e della durata di ciascuno di essi.

Ai fini della liquidazione della fattura di cui al precedente comma, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni trasmetterà alla Presidenza del Consiglio una dichiarazione attestante la effettiva trasmissione dei programmi previsti dalla presente convenzione.

In presenza di significative variazioni annuali del numero di ore di trasmissione, i costi orari sopra citati potranno essere rivisti.

I conseguenti rapporti finanziari sono definiti ai sensi del penultimo comma dell'art. 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

Art. 7.

I costi orari di cui all'art. 6 sono soggetti a revisione ed a tale effetto si conviene prendere come base per i conteggi delle eventuali variazioni di prezzo i parametri seguenti:

per i costi delle prestazioni di personale e professionali che vengono concordemente valutati pari al 60% del costo complessivo, il numero indice mensile dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali nell'industria — impiegati — esclusi gli assegni familiari;

per il costo dei materiali di esercizio che vengono concordemente valutati pari al 40% del costo complessivo, l'indice mensile dei prezzi all'ingrosso dei prodotti non agricoli.

Gli indici saranno dedotti dai bollettini ISTAT o da certificazioni dell'Istituto medesimo.

Qualora nel mese di dicembre 1984 i costi abbiano subito in relazione a variazioni di uno o entrambi parametri (indice del mese) oscillazioni in più o in meno uguali o superiori al 5% rispetto al mese di dicembre 1983, base di allineamento dei costi di convenzione e base per la revisione dei costi, si procederà all'aggiornamento dei costi orari di cui all'art. 6 con effetto dal 1° gennaio 1985. Analogamente si procederà per l'aggiornamento dei costi al 1° gennaio dei successivi anni di validità della presente convenzione raffrontando gli indici corrispondenti ai rispettivi mesi di dicembre.

La RAI comunicherà le eventuali variazioni dei costi alle date previste dal precedente comma, con la relativa documentazione, entro un mese dalla disponibilità dei dati ISTAT relativi.

Art. 8.

A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione la RAI deve costituire, alla data di entrata in vigore della convenzione medesima, presso la Cassa depositi e prestiti, un deposito cauzionale di lire 100 milioni in numerario o in titoli dello Stato o equiparati al loro valore nominale. Qualora il deposito dovesse risultare diminuito in conseguenza di prelievi effettuati a titolo di penalità o per qualsiasi altra ragione, la società concessionaria dovrà reintegrarlo entro un mese dalla data della notificazione del prelievo. Gli interessi della somma depositata sono di spettanza della società concessionaria.

Art. 9.

Le parti contraenti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le controversie che dovessero insorgere in applicazione della presente convenzione.

In caso di mancato accordo si procede alla nomina di un collegio arbitrale di tre membri di cui due designati da ciascuna delle parti e uno dal Presidente del Consiglio di Stato tra i magistrati amministrativi.

Nell'ipotesi che la RAI venga ritenuta inadempiente, l'amministrazione potrà comminare l'applicazione alla società di una penalità per l'ammontare da un minimo di lire 10 milioni ad un massimo di lire 100 milioni per ciascuna infrazione riscontrata.

La suddetta penalità non esonera la società da eventuale responsabilità verso terzi.

Il pagamento della penalità suindicata dev'essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta dell'amministrazione. Trascorso inutilmente tale termine, gli importi dovuti sono prelevati dal deposito cauzionale costituito dalla società ai sensi dell'art. 8, che deve essere reintegrato nei termini previsti dallo stesso articolo.

Art. 10.

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione valgono le norme di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, nonché della convenzione principale in quanto applicabili.

Art 11.

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge l'imposta sul valore aggiunto, ove dovuta, sui rimborsi per i servizi effettuati dalla concessionaria, è a carico delle amministrazioni dello Stato richiedenti, mentre le spese contrattuali della presente convenzione sono a carico della società concessionaria.

Art. 12.

La presente convenzione avrà decorrenza dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e scadenza pari a quella della convenzione principale e sarà rinnovabile per un periodo coincidente con il rinnovo della convenzione principale.

Le trasmissioni avranno inizio nel termine massimo di sei mesi dalla decorrenza della presente convenzione.

Essa sarà approvata con decreto del Presidente della Repubblica e la sua validità è subordinata a tale approvazione.

Roma, addì 6 febbraio 1985

Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri
C.F. 80407020587
Il Sottosegretario di Stato
on. prof. Giuliano AMATO

Per la RAI - Radiotelevisione italiana
C.F. 00709370589
Il presidente
dott. Sergio ZAVOLI

Registrata presso l'ufficio del registro atti privati di Roma in data 11 febbraio 1985 al n. A/3013.

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 5 agosto 1985.

Ristrutturazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici consolari di prima categoria in India.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri e, in particolare, gli articoli 30, 39 e 42;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1955, n. 1495, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 17 febbraio 1956, con il quale veniva istituita presso l'ambasciata di New Delhi (India) una cancelleria consolare e veniva fissata la relativa circoscrizione territoriale, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1963, n. 675, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 22 maggio 1963, con il quale veniva istituito in Bombay (India) un consolato generale di prima categoria e veniva determinata la relativa circoscrizione territoriale, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1967, n. 175, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 14 aprile 1967, con il quale veniva, tra l'altro, istituito un consolato generale di prima categoria in Calcutta (India) e veniva fissata la relativa circoscrizione territoriale e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale della cancelleria consolare presso l'ambasciata di New Delhi (India) è modificata come segue: gli Stati di Haryana, Punjab, Rajasthan, Jammu-Kashmir, Himachal Pradesh, nonché i territori di Delhi e Chandigar.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del consolato generale di prima categoria in Bombay (India) è così determinata: gli Stati di Maharashtra, Gujarat, Karnataka, Andra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala ed i territori di Goa, Daman e Diu, Laccadive, Pondicherry, Dadra e Nagar Haveli.

Art. 3.

La circoscrizione territoriale del consolato generale di prima categoria in Calcutta (India) è fissata come segue: gli Stati di Bengala Occidentale, Bihar, Orissa, Madhya Pradesh e Uttar Pradesh.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 5 agosto 1985

Il Ministro: ANDREOTTI

(4485)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 7 agosto 1985.

Disposizioni in materia di intercambiabilità del traino tra i veicoli muniti di autorizzazioni per il trasporto di container.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32;

Viso il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783;

Considerato che ai sensi del paragrafo 4, comma primo, dell'art. 12 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, è ammesso che, in luogo del rimorchio o semirimorchio in relazione al quale è stata determinata la portata utile dell'autotreno o dell'autoarticolato in disponibilità dell'impresa, il veicolo a motore, facente parte degli anzidetti complessi, effettui il traino di altri rimorchi o semirimorchi agganciabili in linea tecnica e dei quali l'impresa abbia la disponibilità ai sensi dell'art. 9, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32;

Tenuto conto che ai sensi del paragrafo 4, comma secondo, dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, il Ministro dei trasporti può, con proprio decreto, e a determinate condizioni, estendere la facoltà del traino alternativo anche a rimorchi e semirimorchi diversi da quelli indicati al paragrafo 4, comma primo, dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783;

Considerato che, al fine di migliorare lo svolgimento dei servizi di trasporto che si attuano a mezzo di container appare necessario consentire alle imprese che siano titolari di autorizzazioni di veicoli a motore facenti parte di autotreni ed autoarticolati, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, il traino con tali veicoli a motore di rimorchi o semirimorchi agganciabili in linea tecnica ai veicoli stessi, anche in disponibilità di altre imprese.

Sentito il comitato centrale per l'albo che ha fatto conoscere il proprio parere con lettera n. 361ATM16 del 22 giugno 1985;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa titolare di autorizzazioni contingentate per l'autotrasporto di cose per conto di terzi rilasciato senza vincoli o limiti di esercizio, ovvero speciali rilasciate per il trasporto esclusivo di « container », con le modalità previste dalla disciplina vigente al 31 ottobre 1977, relative a veicoli a motore facenti parte di autotreni o autoarticolati, in disponibilità dell'impresa ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, può, con tali veicoli a motore, trainare rimorchi o semirimorchi agganciabili in linea tecnica ai veicoli stessi, anche in disponibilità di altre imprese, ed utilizzati esclusivamente per il trasporto di container.

I rimorchi o semirimorchi di cui sopra devono essere anch'essi muniti di autorizzazioni contingentate all'autotrasporto di cose per conto di terzi ovvero di autorizzazioni speciali rilasciate per il trasporto esclusivo di « container ».

Art. 2.

La facoltà di cui all'art. 1 può essere esercitata a condizione che con l'agganciamento non sia superata la portata utile determinata per il complesso di cui fa parte il veicolo a motore trainante, che i rimorchi o semirimorchi siano muniti di attrezzatura specifica permanente per il trasporto di container e che entrambe le imprese siano iscritte all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1985

Il Ministro: SIGNORILE

NOTE

Nota all'art. 1, primo comma:

Il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32 recante « *Norme di esecuzione della legge 6 giugno 1974, n. 298, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145, concernente istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada* » è il seguente:

« Art. 9 (*Disponibilità dei mezzi tecnici ed economici e quote minime di libera proprietà dei veicoli*). — Ai fini di quanto disposto dall'art. 13, comma primo, n. 2) della legge, le misure minime dei mezzi tecnici ed economici e le quote di libera proprietà degli stessi sono stabilite come segue:

1) la misura minima dei mezzi tecnici, adeguati all'attività da svolgere, di cui l'impresa deve avere la disponibilità, è costituita dai veicoli aventi la portata utile e le altre eventuali caratteristiche tecniche indicate nelle autorizzazioni rilasciate all'impresa. Ai predetti effetti si intendono nella disponibilità dell'impresa i veicoli, non sottoposti a pignoramento o sequestro, di proprietà, in usufrutto, o acquistati con patto di riservato dominio, nonché quelli presi in locazione con facoltà di compera previo assenso del competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Inoltre, per le imprese titolari di autorizzazioni per un tonnellaggio complessivo di portata utile superiore a 1500 quintali, è prescritta la disponibilità, anche a titolo di locazione, di impianti fissi e in particolare di locali di ufficio per l'esercizio della propria attività;

2) le quote minime di libera proprietà dei veicoli di cui al precedente n. 1) per i vari gradi di attività delle imprese, sono stabilite nella misura del:

a) 20% del valore totale dei veicoli per imprese titolari di autorizzazioni per un tonnellaggio complessivo di portata utile fino a 30 quintali;

b) 30% del valore totale dei veicoli per le imprese titolari di autorizzazioni per un tonnellaggio complessivo di portata utile oltre 30 e fino a 300 quintali;

c) 40% del valore totale dei veicoli per le imprese titolari di autorizzazioni per un tonnellaggio complessivo di portata utile da oltre 300 e fino a 1500 quintali;

d) 50% del valore totale dei veicoli per le imprese titolari di autorizzazioni per un tonnellaggio complessivo di portata utile oltre 1500 quintali.

Per il valore di ciascun veicolo disponibile deve intendersi il relativo prezzo di acquisto risultante dalla prima iscrizione nel pubblico registro automobilistico; per quota libera di ciascun veicolo disponibile in proprietà deve intendersi la differenza fra il valore come sopra determinato e l'ammontare delle ipoteche eventualmente iscritte sul veicolo stesso.

Maggiori misure di mezzi tecnici ed economici possono essere stabilite dal Ministero dei Trasporti, su proposta del comitato centrale per l'albo, per le imprese da iscrivere nella sezione speciale dell'albo ai sensi dell'art. 16 della legge ».

(4648)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 8 agosto 1985.

Proroga del termine stabilito dal decreto ministeriale 15 marzo 1985 per l'adozione del nuovo modello di certificato di sanità di scorta alle carni fresche importate in Italia in provenienza dalla Polonia.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 6 del decreto del Ministro della sanità 15 marzo 1985 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 20 marzo 1985);

Considerate le difficoltà esposte dalle competenti autorità polacche ad adeguarsi entro il termine del 1° maggio 1985 alle disposizioni del suddetto decreto ministeriale per quanto riguarda i nuovi certificati di sanità per gli scambi di carni fresche;

Considerato che non sussistono sostanziali differenze fra il modello di certificato di sanità previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, ed il nuovo modello di cui al decreto ministeriale 15 marzo 1985, alla condizione che al primo modello siano apportate alcune modifiche;

Decreta:

Art. 1.

Il termine del 1° maggio 1985, di cui all'art. 6, capoverso 4, del decreto ministeriale 15 marzo 1985, stabilito per l'adozione del nuovo modello di certificato di

sanità per le carni fresche in importazione in Italia in provenienza dai Paesi terzi, è prorogato, per le carni fresche importate in Italia in provenienza dalla Polonia, al 1° aprile 1986.

Art. 2.

Fino al suddetto termine del 1° aprile 1986, le carni fresche in importazione in Italia in provenienza dalla Polonia potranno essere scortate dal modello di certificato di sanità di cui all'allegato « C » del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, sul quale saranno riportate le seguenti modifiche olografe sottoscritte dal veterinario ufficiale che rilascia il certificato stesso:

alla lettera *b*) del punto IV, dopo il punto, va riportata la seguente dizione:

per la versione in lingua polacca: « (Zarzadzenia 72/462/EWG) »;

per la versione in lingua italiana: « (direttiva 72/462/CEE) »;

alla lettera *d*) del punto IV va cancellato:

per la versione in lingua polacca, il membro di frase « nie bjlo »;

per la versione in lingua italiana il membro di frase « non sono state ».

Roma, addì 8 agosto 1985

Il Ministro: DEGAN

(4615)

DECRETO 8 agosto 1985.

Autorizzazione ad effettuare le attività di solo prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso l'ospedale « S. Spirito » U.S.L. RM/17 di Roma.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dal presidente del comitato di gestione della U.S.L. RM/17 di Roma in data 24 ottobre 1981, intesa ad ottenere per l'ospedale « S. Spirito » l'autorizzazione per l'espletamento delle attività di solo prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico, da effettuarsi a cura dei sanitari dell'ospedale oftalmico — appartenente alla stessa U.S.L. RM/17 — già autorizzati al prelievo e trapianto di cornea con decreto ministeriale 23 febbraio 1979;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici eseguiti dall'Istituto superiore di sanità in data 11 ottobre 1984;

Sentito il parere favorevole espresso dalla Sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 30 maggio 1985;

Considerato che, in base agli accertamenti tecnici eseguiti ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al solo prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione al prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale « S. Spirito » di Roma U.S.L. RM/17 è autorizzato all'espletamento delle attività di solo prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico, avvalendosi dell'opera dell'équipe dei sanitari della divisione oculistica dell'ospedale oftalmico — appartenente alla medesima U.S.L. RM/17 di Roma — già autorizzata al prelievo e trapianto di cornea con decreto ministeriale 23 febbraio 1979.

Art. 2.

Le operazioni di solo prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico debbono essere effettuate nei locali del reparto di anatomia patologica dell'ospedale « S. Spirito » di Roma.

Art. 3.

Le attività relative alle operazioni del solo prelievo di cornea, di cui agli articoli precedenti, dovranno essere effettuate dai seguenti sanitari della divisione oculistica dell'ospedale oftalmico, già autorizzati al prelievo e trapianto di cornea con decreto ministeriale 23 febbraio 1979:

Pintucci prof. Franco, primario della prima divisione oculistica dell'ospedale oftalmico;
Cantarella dott. Sebastiano, aiuto oculista;
Cortese dott. Antonio, aiuto oculista;
Muzzi dott. Marco, aiuto oculista;
Cupo dott. Vito, assistente oculista;
Fiorentino dott. Andrea, assistente oculista;
Rosa dott. Franco, assistente oculista;
Sartini dott. Vincenzo, assistente oculista;
Di Paolo dott. Umberto, assistente oculista;
Sciuto dott. Vita, assistente oculista;
Cristofari dott. Massimo, assistente oculista;
Pedone dott. Giulio Maria, assistente oculista;
Marini Padovani dott. Teobaldo, assistente oculista;
Catone dott. Enrico, assistente oculista;
De Salvia dott. Luigi, assistente oculista;
Giordano dott. Francesco, assistente oculista.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto od in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente inoltrata istanza di rinnovo dell'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'unità sanitaria locale RM/17 di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1985

Il Ministro: DEGAN

(4616)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O.C.M., sede e stabilimento di Lodi (Milano), fallita il 20 gennaio 1984, è prolungata all'11 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gandossi & Fossati, sede e stabilimento di Milano, è prolungata al 23 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.R.E., sede e stabilimento di Buccinasco (Milano), fallita il 10 luglio 1984, è prolungata al 28 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samifi Babcock, con sede in Milano e stabilimento in Caponago (Milano), è prolungata al 6 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Ambrogio Binda, con sede in Milano-Conca Fallata, è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti della S.a.s. Meccanica Rosacco, con sede e stabilimento in Rosacco (Pavia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 agosto 1984 al 2 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti della S.a.s. Marson, con sede e stabilimento in Offanengo (Cremona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1984 al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.n.c. Corbetta Francesco, con sede e stabilimento in Ospitaletto Bresciano (Brescia), è prolungata al 14 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.n.c. Industria metalli di E. Becchetti e C., con sede e stabilimento in Bedizzole (Brescia), è prolungata al 21 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Cristini Giuseppe, con sede in Milano e stabilimento in Fiorano al Serio (Bergamo), è prolungata al 28 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Gramegna, con sede e stabilimento di Milano, è prolungata al 16 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Erflex, con sede e stabilimento in Limbiate (Milano), è prolungata al 7 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Giacomo Garbagnati, con sede e stabilimento in Monza (Milano), è prolungata al 28 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. G.E.A. - Grafiche editoriali ambrosiane, sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 10 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.lli Giovanardi, con sede in Milano e stabilimento in Concorezzo (Milano), è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lombarda petroli, sede di Milano e stabilimento di Villasanta (Milano), è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Pensotti Mario, con sede e stabilimento in Legnano (Milano), è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Brionvega in Milano, è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Elnagh, con sede e stabilimento in Zibido S. Giacomo (Milano), è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21 quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Liasa - Leghe italiane antifrizioni, sede in Milano e stabilimento di Jerago (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 agosto 1984 al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Radaelli Tecna, sede centrale di Milano, è prolungata all'8 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Redaelli Sidas, con sede e stabilimento di Milano, è prolungata al 7 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Redaelli Tecna, con sede in Milano e stabilimento in Gardone Val Trompia (Brescia), è prolungata al 9 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Redaelli Tecna, con sede in Milano e stabilimento in Milano-Rogoredo, è prolungata al 4 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. L.T.C. di Porciani Walter e C., con sede e stabilimento di Luisago, frazione Portichetto (Como), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Tekma Kinomat, con sede e stabilimento in Caronno Pertusella (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 maggio 1984 al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dolomite italiana, con sede e stabilimento in Gardone Val Trompia ((Brescia), è prolungata al 7 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dolomite Franchi, con sede in Brescia e stabilimento in Marone (Brescia), è prolungata al 7 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Unione manifatture, stabilimenti di Nerviano (Milano) e Trecate (Novara), è prolungata al 28 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Barre Italia, ora Stampati Italia, stabilimento di Torbole Casaglia (Brescia), è prolungata al 24 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Meccanica Rosacco, con sede e stabilimento in Rosacco (Pavia), è prolungata al 1° giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Marson, con sede e stabilimento in Offanengo (Cremona), è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n, 675

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Corbetta Francesco, con sede e stabilimento in Ospitaletto Bresciano (Brescia), e prolungata al 14 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Industria metalli di E. Becchetti e C., con sede e stabilimento in Bedizzole (Brescia), è prolungata al 21 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cristini Giuseppe, con sede in Milano e stabilimento in Fiorano al Serio (Bergamo), è prolungata al 28 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gramegna, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 17 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arflex con sede e stabilimento in Limbiate (Milano), è prolungata al 7 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giacomo Garbagnati, con sede e stabilimento in Monza (Milano), è prolungata al 28 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.E.A. - Grafiche editoriali ambrosiane, sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 12 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.lli Giovanardi, con sede e stabilimento in Concorezzo (Milano), è prolungata al 29 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lombarda petroli, sede di Milano e stabilimento di Villasanta (Milano), è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pensotti Mario, con sede e stabilimento in Legnano (Milano), è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Brionvega, in Milano, è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elnagh, con sede e stabilimento in Zibido S. Giacomo (Milano), è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liasa - Leghe italiane antifrizioni, sede di Milano e stabilimento di Jerago (Varese), è prolungata al 26 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli Tecna, con sede in Milano e stabilimento in Gardone Val Trompia (Brescia), è prolungata al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli Tecna, con sede in Milano e stabilimento in Milano-Rogoredo, è prolungata al 3 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L.T.C. di Porciani Walter e C., sede e stabilimento di Luisago, frazione Portichetto (Como), è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tekma Kinomat, con sede e stabilimento in Caronno Pertusella (Varese), è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Brionvega, in Milano, è prolungata al 30 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elnagh, con sede e stabilimento in Zibido S. Giacomo (Milano), è prolungata al 29 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liasa - Leghe italiane antifrizioni, sede di Milano e stabilimento di Jerago (Varese), è prolungata al 25 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli Tecna, con sede in Milano e stabilimento in Gardone Val Trompia (Brescia), è prolungata all'8 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli Tecna, con sede in Milano e stabilimento in Milano-Rogoredo, è prolungata all'8 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L.T.C. di Porciani Walter e C., sede e stabilimento di Luisago, frazione Portichetto (Como), è prolungata al 28 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tekma Kinomat, con sede e stabilimento in Caronno Pertusella (Varese), è prolungata al 25 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4404)

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 18 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nel comune di Silandro (Bolzano), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 18 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 24 luglio 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Venchi Unica 2000, stabilimenti di Torino e Collegno, è prolungata fino all'11 gennaio 1985.

Con decreto ministeriale 19 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 maggio 1980 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Saim laterizi di Petruro Irpino (Avellino), è prolungata fino al 2 novembre 1984.

Con decreto ministeriale 19 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 14 maggio 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Olimpic di Arzano (Napoli), è prolungata fino al 23 gennaio 1985.

Con decreto ministeriale 19 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 dicembre 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta CIF - Prodotti medicinali S.r.l., Roma, è prolungata fino al 23 settembre 1984.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dall'11 luglio 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Sistemi Italia di Aprilia (Latina), è prolungata fino al 7 aprile 1985.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 dicembre 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Ferange di Bucine (Arezzo), è prolungata fino al 30 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 19 gennaio 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. De Concilio di Casalnuovo di Napoli (Napoli), è prolungata fino al 27 giugno 1985.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 maggio 1980 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Saim laterizi di Petruro Irpino (Avellino), è prolungata fino al 28 febbraio 1985.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore confezioni maglieria esterna e intimo uomo-donna nel comune di Bitonto (Bari), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 14 maggio 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Olimpic di Arzano (Napoli), è prolungata fino al 21 aprile 1985.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 7 dicembre 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Officine meccaniche Ruggiero Altavilla di Pozzuoli (Napoli), è prolungata fino al 16 agosto 1985.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore meccanico operanti nel comune di Acqui Terme (Alessandria), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 2 aprile 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Alven, con sede e stabilimento in S. Sebastiano al Vesuvio (Napoli), è prolungata fino al 16 luglio 1985.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 12 giugno 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Main di Teramo, è prolungata fino al 5 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Pietracamela, è prolungata dall'11 aprile 1985 al 9 luglio 1985.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 5 febbraio 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. L.A.M.A. di Napoli, è prolungata fino al 18 luglio 1985.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 aprile 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Lanificio G. Gatti di Roma, è prolungata fino al 22 luglio 1985.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dall'8 febbraio 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Calzaturificio Cisa, con stabilimento in Napoli, è prolungata fino al 29 luglio 1985.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 16 gennaio 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Mecort meccanica, con sede in Cortiglione d'Asti (Asti), è prolungata fino al 5 aprile 1985.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 dicembre 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta CIF - Prodotti medicinali S.r.l., Roma, è prolungata fino al 22 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 1° giugno 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Impresa ing. Domenico Trotta - Impianti industriali, Napoli, è prolungata fino al 26 maggio 1985.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 luglio 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società coop. Italtermic di Ardea (Roma), è prolungata fino al 15 luglio 1985.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 16 luglio 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Camiceria Nuovo Giglio di S. Egidio alla Vibrata (Teramo), è prolungata fino all'11 luglio 1985.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 aprile 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Fram di Ottaviano (Napoli), è prolungata fino al 21 luglio 1985.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 12 maggio 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Werner Steffen, con sede in Arona e stabilimento in Portomaggiore (Ferrara), è prolungata fino all'8 febbraio 1985.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 27 ottobre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. G. De Micheli, con sede in Firenze e succursali a Roma, Venezia, Napoli, Torino, Milano, Bologna, è prolungata fino al 24 luglio 1985.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 giugno 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Remmert di S. Maurizio Canavese (Torino), è prolungata fino al 25 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 14 agosto 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Jeans by Work di Arco Felice (Napoli), è prolungata fino al 10 maggio 1985.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 6 ottobre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Isoflux Servomotors di Asti, è prolungata fino al 4 luglio 1985.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dall'11 luglio 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Sistemi Italia di Aprilia (Latina), è prolungata fino al 6 luglio 1985.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 novembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Lombarda fertilizzanti di Manfredonia (Foggia), è prolungata fino al 26 giugno 1985.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 14 gennaio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Kira di Arzano (Napoli), è prolungata fino al 13 luglio 1985.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 3 febbraio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.a.s. Vanacore di Napoli, è prolungata fino al 31 luglio 1985.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 dicembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Valtex di Calenzano (Firenze), è prolungata fino al 29 giugno 1985.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 20 febbraio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Folonari A.C.V., stabilimento in Scafati (Salerno), è prolungata fino al 22 maggio 1985.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 9 febbraio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Facel di Torino, è prolungata fino al 12 maggio 1985.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 dicembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Albari, Modugno (Bari), è prolungata fino al 28 giugno 1985.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 23 marzo 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Polisud di Nola (Napoli), è prolungata fino al 24 giugno 1985.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 aprile 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Eurotex di Frosinone, è prolungata fino al 30 luglio 1985.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 26 aprile 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Omil, di Napoli, è prolungata fino al 28 luglio 1985.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 26 febbraio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Sirma di Frattamaggiore (Napoli), è prolungata fino al 27 maggio 1985.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 26 maggio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Bifulco di Arzano (Napoli), è prolungata fino al 26 maggio 1985.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 dicembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Ferange di Bucine (Arezzo), è prolungata fino al 30 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 febbraio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Sirio di Torino, è prolungata fino al 2 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 13 luglio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Iris, Torre del Greco (Napoli), è prolungata fino al 16 luglio 1985.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 26 maggio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Dyrup di Casoria (Napoli), è prolungata fino al 27 maggio 1985.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dall'8 aprile 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Ilfem sud di Frosinone, è prolungata fino al 10 aprile 1985.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 30 aprile 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Calcidrata, con sede in Cagliari e stabilimenti in Cagliari, S. Giovanni Suergiu, S. Antioco (Cagliari), è prolungata fino al 2 maggio 1985.

Con decreto ministeriale 23 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 dicembre 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta CIF - Prodotti medicinali S.r.l., Roma, è prolungata fino al 20 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 23 luglio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 dicembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Ferange di Bucine (Arezzo), è prolungata fino al 28 giugno 1985.

(4420)

MINISTERO DEL TESORO

N. 162

Corso dei cambi del 21 agosto 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	1865 —	1865 —	1864,800	1865 —	1865,050	1865,050	1865,100	1865 —	1865 —	1865 —
Marco germanico .	669,730	669,730	670,250	669,730	669,750	669,780	669,830	669,730	669,730	669,730
Franco francese . . .	219,230	219,230	219,250	219,230	219,500	219,280	219,340	219,230	219,230	219,230
Fiorino olandese . . .	595,100	595,100	595,350	595,100	595 —	595,110	595,120	595,100	595,100	595,100
Franco belga	33,080	33,080	33,080	33,080	33 —	33,060	33,056	33,080	33,080	33,080
Lira sterlina	2586,800	2586,800	2589 —	2586,800	2586 —	2586,650	2586,500	2586,800	2586,800	2586,800
Lira irlandese	2086,150	2086,150	2084 —	2086,150	2085 —	2085,570	2085 —	2086,150	2086,150	—
Corona danese	184,850	184,850	184,900	184,850	185 —	184,870	184,900	184,850	184,850	184,850
Dracma	14,260	14,260	14,150	14,260	—	—	14,170	14,260	14,260	—
E.C.U.	1490,700	1490,700	1492,500	1490,700	1490,850	1490,850	1491 —	1490,700	1490,700	1490,700
Dollaro canadese . .	1374,400	1374,400	1373 —	1374,400	1374,250	1374,370	1374,350	1374,400	1374.400	1374,400
Yen giapponese	7,856	7,856	7,835	7,856	7,857	7,850	7,858	7,856	7,856	7,850
Franco svizzero	816,860	816,860	817,800	816,860	817 —	816,830	816,800	816,860	816,860	816,860
Scellino austriaco . .	95,320	95,320	95,400	95,320	95,250	95,340	95,370	95,320	95,320	95,320
Corona norvegese . .	226,550	226,550	226,900	226,550	226,500	226,620	226,690	226,550	226,550	226,550
Corona svedese	224,840	224,840	224,750	224,840	224,750	224,840	224,850	224,840	224,840	224,840
FIM	314,200	314,200	314,500	314,200	314 —	314,350	314,500	314,200	314,200	—
Escudo portoghese . .	11,170	11,170	11,230	11,170	11,150	11,180	11,200	11,170	11,170	11,170
Peseta spagnola . . .	11,390	11,390	11,400	11,390	11,350	11,380	11,389	11,390	11,390	11,190

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 agosto 1985

Dollaro USA	1865,050
Marco germanico .	669,780
Franco francese .	219,285
Fiorino olandese .	595,110
Franco belga .	33,068
Lira sterlina . . .	2586,650
Lira irlandese	2085,575
Corona danese . .	184,875
Dracma	14,215
E.C.U.	1490,850
Dollaro canadese . .	1374,375
Yen giapponese	7,857
Franco svizzero	816,830
Scellino austriaco . .	95,345
Corona norvegese . .	226,620
Corona svedese . . .	224,845
FIM . . .	314,350
Escudo portoghese . . .	11,185
Peseta spagnola	11,389

Media dei titoli del 21 agosto 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	59,225
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86	93,675
» 6 % » » 1972-87	91,800
» 9 % » » 1975-90	93,625
» 9 % » » 1976-91	91,475
» 10 % » » 1977-92	91,500
» 12 % (Beni Esteri 1980)	94,100
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	85 —
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 %	101,250
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,900
» » » TR 2,5 % 1983/93	86,750
» » » Ind. ENI 1-8-1988	103 —
» » » » EFIM 1-8-1988	103,650
» » » » 1- 1-1982/86	100,750
» » » » 1- 3-1982/86	101,750
» » » » 1- 5-1982/86	101,300
» » » » 1- 6-1982/86	101,250
» » » » 1- 7-1982/86	101,650
» » » » 1- 8-1982/86	101,900
» » » » 1- 9-1982/86	101,500
» » » » 1-10-1982/86	101,525
» » » » 1-11-1982/86	101,225
» » » » 1-12-1982/86	101,525
» » » » 1- 7-1983/86	100,500
» » » » 1- 8-1983/86	100,550
» » » » 1- 9-1983/86	100,525
» » » » 1-10-1983/86	100,450
» » » » 1- 1-1983/87	101,775
» » » » 1- 2-1983/87	101,950
» » » » 1- 3-1983/87	102,025
» » » » 1- 4-1983/87	101,725
» » » » 1- 5-1983/87	101,750
» » » » 1- 6-1983/87	101,950
» » » » 1-11-1983/87	100,500
» » » » 1-12-1983/87	101,150

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1983/88	103,500
» » » » 1- 8-1983/88	103,050
» » » » 1- 9-1983/88	102,700
» » » » 1-10-1983/88	102,625
» » » » 1- 1-1984/88	100,850
» » » » 1- 2-1984/88	101,275
» » » » 1- 3-1984/88	100,550
» » » » 1- 4-1984/88	100,275
» » » » 1- 5-1984/88	100,200
» » » » 1- 6-1984/88	100,650
» » » » 1-11-1983/90	104 —
» » » » 1-12-1983/90	103,925
» » » » 1- 1-1984/91	104,050
» » » » 1- 2-1984/91	104,125
» » » » 1- 3-1984/91	102,100
» » » » 1- 4-1984/91	102,075
» » » » 1- 5-1984/91	102,050
» » » » 1- 6-1984/91	102,175
» » » » 1- 7-1984/91	101,475
» » » » 1- 8-1984/91	101,500
» » » » 1- 9-1984/91	101,425
» » » » 1-10-1984/91	101 —
» » » » 1-11-1984/91	101,475
» » » » 1-12-1984/91	100,450
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1-10-1985	100,225
» » » 16 % 1- 1-1986	100,600
» » » 14 % 1- 4-1986	99,975
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100 —
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,050
» » » 12,50 % 1- 1-1987	98,275
» » Nov. 12 % 1-10-1987	97,550
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	113,500
» » » » 22-11-1982/89 13 %	110 —
» » » » 1983/90 11,50%	106,350
» » » » 1984/91 11,25%	107,350
» » » » 1984/92 10,50%	104,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di esplosivi

Con decreto ministeriale 17 luglio 1985, n. 559/C.8388.XV.I, gli artifici pirotecnici denominati: « Triumph (Triumph-rakete) », « Girandol (Girandol-rakete) », « Blink star (Blink-star-rakete) » e « Juwel (Juwel-rakete) » fabbricati nella Repubblica Federale Tedesca sono riconosciuti, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella categoria IV dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(4270)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Ulteriore proroga delle disposizioni per i primi interventi a seguito della rottura degli argini dei bacini in Valle di Stava, nel comune di Tesero, del 19 luglio 1985. (Ordinanza n. 603/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Viste le proprie ordinanze n. 590/FPC/ZA del 24 luglio 1985 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 2 agosto 1985) e n. 594/FPC/ZA del 3 agosto 1985 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 14 agosto 1985);

Tenuto conto che le operazioni connesse con l'emergenza di cui alla richiamata ordinanza n. 590/FPC/ZA non sono ultimate e richiedono tuttora la presenza in zona di intervento di personale di questo ufficio, che incontra difficoltà di ordine logistico;

Ritenuto pertanto necessario stabilire una ulteriore breve proroga per la corresponsione del trattamento in atto;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Il trattamento economico di missione di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 590/FPC/ZA citata in premessa, già prorogato con l'ordinanza n. 594/FPC/ZA, è ulteriormente prorogato per altri venti giorni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 agosto 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(4663)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Integrazione delle direttive per la gestione del fondo rotativo per l'innovazione tecnologica istituito dall'art. 14 della legge 17 febbraio 1982 n. 46. (Deliberazione 10 luglio 1985).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visti gli articoli 14, quinto comma e 18, quarto e quinto comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Vista la propria delibera del 30 marzo 1982, come modificata dalla delibera del 2 maggio 1985, riguardante le direttive generali di gestione del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, istituito dall'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Vista la proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, formulata d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e trasmessa con nota prot. n. 106306 del 24 aprile 1985, riguardante le tematiche da considerare prioritarie nell'ambito del settore agro-industriale di cui all'art. 18 della richiamata legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Udita la relazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera

di apportare le seguenti modifiche alla propria delibera del 30 marzo 1982:

1) Il punto 1.1. è sostituito dal seguente:

« L'ambito nel quale opera il fondo è costituito dalle attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate, svolte da:

a) imprese industriali, produttrici di beni e servizi, o loro consorzi, che abbiano una stabile organizzazione in Italia;

b) aziende speciali degli enti locali, costituite ai sensi degli articoli 1 e 2 del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;

c) imprese agricole, o loro consorzi, che abbiano una stabile organizzazione in Italia, che svolgano prevalentemente attività di carattere industriale per la conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e che chiedano l'ammissione alle agevolazioni del fondo per programmi che rientrino nel settore agro-industriale, di cui al successivo punto 2.1.1. ».

2) Il punto 2.1.1. viene integrato come segue:

« settore agro-industriale:

innovazione di processi e di prodotti, per il miglioramento della qualità, della durabilità e delle rese energetiche e per l'aumento della produttività, nell'industria della lavorazione di carni fresche e surgelate, della produzione e raffinazione di zucchero, della produzione di etanolo carburante di origine agricola, della lavorazione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli incluse le uve, dei prodotti lattiero-caseari, delle conserve di origine animale e vegetale, delle paste alimentari, dei dolci, dei prodotti da forno, nell'industria molitoria, nonché nell'industria della lavorazione del pesce;

innovazione di processi, con miglioramento della qualità del prodotto e con aumento della produttività, nella tecnologia del legno e della cellulosa e nell'industria del tabacco;

innovazione di processi e di prodotti nell'industria delle macchine agricole operatrici;

avranno anche priorità i programmi che prevedono l'applicazione delle biotecnologie e delle tecnologie innovative di conservazione.

Roma, addì 10 luglio 1985

Il Presidente delegato: ROMITA

(4466)

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di immobili nei comuni di Magliano Alpi e Trofarello

Con D.A. 16 maggio 1985, n. 1162, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'Azienda del reliquato stradale di mq 120, sito al km 23 + 148 della strada statale n. 28 e distinto al foglio n. 24, part. n. 260 del catasto terreni del comune di Magliano Alpi (Cuneo).

Con D.A. 16 maggio 1985, n. 1301, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'Azienda del reliquato stradale di mq 210 circa, sito al km 16 + 820 della strada statale n. 29 e censito al catasto terreni del comune di Trofarello (Torino) al foglio 18 n. 285/*b*.

(4554)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università della Tuscia di Viterbo.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi della Tuscia di Viterbo, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 144, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1984, si svolgeranno presso l'istituto di genio rurale della facoltà di agraria, via San Camillo de Lellis (ex località Riello) secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 4 settembre 1985, ore 9,30;

seconda prova scritta: 5 settembre 1985, ore 9,30.

(4679)

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale dei ruoli sanitario amministrativo e tecnico presso l'unità sanitaria locale n. 22

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Ruolo sanitario:

un posto di assistente medico - area funzionale di medicina - disciplina di medicina generale;

un posto di assistente medico - area funzionale di medicina - disciplina di neurologia;

un posto di assistente medico - area funzionale di medicina - disciplina di nefrologia;

due posti di assistente medico - area funzionale di medicina - disciplina di psichiatria;

un posto di assistente medico - area funzionale di chirurgia - disciplina di ostetricia e ginecologia;

tre posti di assistente medico - area funzionale di chirurgia - disciplina di odontostomatologia;

un posto di assistente medico - area funzionale di chirurgia - disciplina di O.R.L.;

un posto di assistente medico - area funzionale di chirurgia - disciplina di urologia;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - area funzionale di chirurgia - disciplina di chirurgia generale;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - area funzionale di medicina - disciplina di neuropsichiatria infantile;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - area funzionale di medicina - disciplina di radiologia/diagnostica;

un posto di primario ospedaliero - area funzionale di medicina - disciplina di nefrologia;

un posto di primario ospedaliero - area funzionale di medicina - disciplina di neuropsichiatria infantile;

un posto di chimico dirigente;

un posto di chimico collaboratore;

un posto di fisico collaboratore;

due posti di psicologo collaboratore;

tre posti di operatore professionale collaboratore (ostetrica);

quattro posti di operatore professionale capo sala;

venti posti di operatore professionale (infermiere professionale);

un posto di operatore professionale collaboratore (vigilatrice d'infanzia);

un posto di operatore professionale collaboratore (tecnico di radiologia medica);

due posti di operatore professionale collaboratore (educatore professionale per i servizi psichiatrici).

Ruolo amministrativo:

un posto di assistente amministrativo.

Ruolo tecnico:

un posto di assistente tecnico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al settore personale Ufficio concorsi dell'U.S.L., in Sondrio.

(4603)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 24

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 24, a:

tre posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore (infermiere professionale) per C.P.S.;

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore (ortottista);

due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore (vigile sanitario);

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore (ostetrica);

un posto di psicologo collaboratore per N.O.T.;

un posto di psicologo collaboratore per C.P.S.;

un posto di assistente sociale per collaboratore per N.O.T.;

due posti di assistente amministrativo (aggiunto).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Bormio (Sondrio).

(4604)

ISTITUTI ORTOPEDICI « RIZZOLI » DI BOLOGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di operatore professionale dirigente - personale infermieristico (settimo livello);

un posto di operatore tecnico serramentista (quarto livello).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio protocollo dell'ente, in Bologna.

(4602)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 1985, n. **10**.
Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 27 *febbraio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

La presente legge disciplina le nomine, le proposte di nomina, le designazioni e le relative conferme attribuite alla competenza della regione Piemonte da leggi, o regolamenti, statali o regionali, o da convenzioni, per incarichi di qualsiasi tipo, ad esclusione di quelli disciplinati dalla legge regionale 6 novembre 1978, n. 65, e di quelli in commissioni giudicatrici di concorso.

Le disposizioni della presente legge non si applicano nei casi di rappresentanza di diritto in funzione di cariche già rivestite, e nei casi in cui la persona da nominare o designare sia direttamente ed immediatamente individuabile in base a leggi, regolamenti, statuti o convenzioni.

Art. 2.

Le nomine dei componenti degli organi di controllo di cui alla legge n. 62/53, dei componenti degli organi collegiali di amministrazione, dei sindaci o revisori dei conti di enti od istituti di diritto pubblico o privato, aziende, società, consorzi, o comunque spettanti alla regione, sono attribuite alla competenza del consiglio regionale.

La nomina e designazione del presidente e vicepresidente amministrazione, delegato di enti od istituti di diritto pubblico o privato, aziende, società o consorzi, comunque spettanti alla Regione, sono attribuite alla giunta regionale.

Ogni disposizione contraria è abrogata, fatte salve quelle disciplinanti le nomine da effettuarsi nelle ipotesi e ai sensi degli articoli 2380 e seguenti del codice civile.

Art. 3.

Le nomine che in base alle leggi vigenti sono da effettuarsi previa proposta, designazione, indicazione o altra forma di presentazione della candidatura da parte di associazioni, enti, istituti di qualsiasi tipo, sono di competenza del consiglio regionale che vi provvede con apposita delibera.

Le associazioni, enti, istituti di cui al comma precedente presentano, nei termini indicati dall'art. 7, designazioni singole motivate dei nominandi, indipendentemente dal modo con cui le leggi relative configurano il loro intervento o il loro potere di presentazione della candidatura.

Il consiglio regionale è tenuto a nominare il designato.

Al di fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e al di fuori delle ipotesi di nomine vincolate di rappresentanti di enti o associazioni, le nomine di qualsiasi tipo attualmente attribuite alla competenza del presidente della giunta, rientrano nella disciplina del precedente art. 2.

Art. 4.

Qualora le associazioni, enti, istituti di cui all'articolo precedente — o comunque richiamati ai fini dell'esercizio del potere di nomina da parte di organi della Regione — non siano nominativamente previsti dalle leggi, ma siano da queste indicati solo i criteri per la loro individuazione, e il loro numero, la commissione consultiva per le nomine, di cui all'art. 24 dello statuto, contestualmente alla predisposizione dell'elenco di cui all'art. 6, procede alla loro individuazione nominativa.

La relativa deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale e mantiene la propria validità anche per le nomine da effettuarsi successivamente.

Art. 5.

Possono essere delegate alle province ed ai comuni, singoli o associati, le nomine e designazioni di competenza regionale negli organi di amministrazione di enti, istituti ed organismi che hanno sede ed operano nei rispettivi territori.

Il consiglio regionale, entro sei mesi dall'inizio di ogni legislatura, su proposta dell'ufficio di presidenza per le nomine e designazioni di propria competenza e della giunta regionale per le altre, determina le nomine e le designazioni delegate ed individua gli enti destinatari delle deleghe.

Gli enti destinatari della delega devono osservare le disposizioni della presente legge, in quanto applicabili, intendendosi sostituiti agli organi e commissioni consiliari regionali quelli dei relativi enti.

La mancata effettuazione della nomina, da parte dell'ente delegato, entro il termine fissato dalla giunta regionale, in caso di inutile decorso del termine di scadenza previsto dalla legge, comporta di diritto il passaggio, *una tantum*, del potere di nomina alla giunta regionale.

Di ogni nomina effettuata dagli enti delegati, ai sensi della presente legge, deve essere dato immediato avviso al consiglio regionale, e a cura dell'ufficio di presidenza ne viene fatta pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 6.

Entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno è pubblicato, a cura dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, nel Bollettino ufficiale, l'elenco, predisposto dalla commissione consultiva per le nomine, delle nomine, designazioni, proposte di nomina e conferme da effettuarsi nel semestre successivo da parte di tutti gli organi della Regione. Tale elenco dovrà indicare:

l'ente, o l'organismo, e l'incarico cui si riferisce la nomina;

la data entro cui dovrà essere effettuata;

l'organo regionale competente ad effettuarla, e l'eventuale titolare del potere di designazione, ai sensi dell'art. 3;

i requisiti e le condizioni richieste dalle norme vigenti per ricoprire l'incarico;

i compensi a qualsiasi titolo previsti dalle norme vigenti o dagli ordinamenti dei singoli enti.

Art. 7.

Trenta giorni prima della data entro la quale la nomina deve essere effettuata, la giunta regionale, per gli atti di propria competenza, ai sensi del precedente art. 2, secondo comma, trasmette per il parere alla commissione nomine lo schema del relativo provvedimento, o più schemi qualora intenda presentare — per lo stesso incarico — più candidature.

I gruppi consiliari, i singoli consiglieri o la giunta, fanno pervenire per iscritto entro il termine di cui al primo comma dell'ufficio di presidenza le proposte di candidatura per le nomine, proposte di nomina, designazioni o conferme di competenza del consiglio regionale accompagnate dalla relativa documentazione.

L'ufficio di presidenza può integrare le proposte dei soggetti di cui al precedente comma, sulla base delle segnalazioni pervenute da associazioni o da singoli cittadini.

Scaduto il termine di cui al comma precedenti gli schemi di provvedimenti e le proposte vengono trasmessi con la relativa documentazione, alla commissione nomine perché esprima il proprio parere.

Art. 8.

La commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla ricezione degli schemi di provvedimento o delle proposte. Decorso tale termine la giunta regionale provvede alla nomina, proposta, designazione o conferma anche in assenza del parere.

L'argomento concernente le nomine, proposte, designazioni o conferme, di competenza consiliare, è iscritto all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva alla scadenza del termine di cui al comma precedente.

Qualora in detta seduta, o in quella immediatamente successiva, non si sia provveduto alla deliberazione, la giunta, ai sensi dell'art. 40 dello statuto, assume il relativo provvedimento.

Qualora per la stessa nomina o designazione siano state presentate più candidature, le operazioni di voto si effettuano su liste di votazione predisposte a cura dell'ufficio di presidenza.

Qualora debbano essere nominate, in seno allo stesso istituto, ente ed organismo tre o più persone, deve essere assicurata la presenza della minoranza.

DISPOSIZIONI PER NOMINE IN INCARICHI DI PARTICOLARE RILIEVO

Art. 9.

Le nomine di competenza della giunta ai sensi del secondo comma dell'art. 2, nonché le nomine e designazioni di competenza del consiglio regionale relative ai componenti:

a) della commissione di controllo sugli atti della Regione e degli organi di controllo di cui alla legge n. 62 del 1953;

b) degli organi collegiali di amministrazione, sindaci e revisori dei conti di istituti pubblici anche economici;

c) degli organi collegiali di amministrazione, sindaci e revisori dei conti di società o aziende al cui capitale la regione Piemonte partecipi in qualsiasi forma;

d) degli organi collegiali di amministrazione, sindaci e revisori dei conti di enti o istituti privati al cui finanziamento la regione Piemonte concorra in via continuativa;

e) di organi ed organismi individuati con deliberazione del consiglio regionale che concorrano al raggiungimento di obiettivi e finalità previsti da leggi regionali e statali, da statuti e convenzioni,

sono individuate, sulla base della loro effettiva rilevanza entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal consiglio regionale con propria deliberazione e per le stesse si applicano le disposizioni degli articoli 10, 11 e 12.

Art. 10.

Le proposte di nomina al consiglio regionale saranno effettuate tenendo conto delle attività da esercitare e fra candidati di comprovata competenza ed esperienza.

I soggetti proponenti, nell'effettuare le nomine di cui all'articolo precedente, sono tenuti a motivare esaurientemente le proprie determinazioni in relazione alla sussistenza nei candidati di vagliate e specifiche capacità tecnico-professionali e gestionali e di dimostrata esperienza acquisita in relazione alle caratteristiche dell'incarico proposto.

Art. 11.

Gli schemi di provvedimenti e le proposte di nomina devono essere corredati, a cura del proponente del *curriculum* personale del candidato da cui risulti:

1) un *curriculum* che evidenzi:

requisiti personali in riferimento alla carriera da ricoprire;

titolo di studio e requisiti scientifici;

attività lavorative ed esperienze svolte;

cariche elettive, e non, ricoperte;

certificato penale e dei carichi pendenti;

2) copia integrale dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

3) una dichiarazione sulla sua situazione patrimoniale secondo quanto richiesto dall'art. 2 della legge regionale 5 settembre 1983, n. 16.

Art. 12.

Le nomine di cui all'art. 9 della presente legge sono incompatibili con le seguenti funzioni:

1) *consiglieri regionali;*

2) dipendenti della Regione e degli enti, istituti, società, aziende della Regione, anche se in congedo o in aspettativa, salvo i casi previsti dalla legge o quando tale designazione possa costituire tramite per la presenza tecnico-funzionale della Regione nell'organismo in cui deve avvenire la nomina, e di ciò sia fatta menzione nel provvedimento di nomina;

3) coloro che prestano non sporadicamente consulenza alla Regione ed agli enti soggetti a controllo regionale o siano legati agli stessi da rapporti di collaborazione continuativa;

4) membri di organi consultivi cui compete di esprimere pareri sui provvedimenti degli enti, istituti od organismi di cui all'art. 2 della presente legge;

5) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati o procuratori dello Stato, appartenenti alle Forze armate.

Non è consentita la contemporanea presenza della stessa persona in più di un ente, società o organismo regionale di cui all'art. 9 della presente legge.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13.

Per tutte le nomine di cui all'art. 1, l'intervenuta nomina o designazione è immediatamente comunicata all'interessato, il quale, entro quindici giorni dalla ricezione dell'avviso, deve comunicare per iscritto la propria accettazione, dichiarando nel contempo:

1) l'inesistenza o la cessazione di eventuali cause di incompatibilità;

2) l'inesistenza di conflitto di interesse in relazione all'incarico da assumere.

Art. 14.

Alla commissione consultiva per le nomine spetta il compito di verificare la rispondenza dei requisiti personali dei candidati rispetto a quanto previsto.

La commissione nomine raccoglie gli elementi di valutazione che ritiene necessari e, per casi di rilevante importanza, può procedere alla audizione del candidato.

La mancata presentazione del candidato alla audizione produce di diritto la decadenza della candidatura, salvo gravi e comprovanti motivi di giustificazione.

Art. 15.

Il parere negativo della commissione, fondato sulla non rispondenza al vero dei dati contenuti nel *curriculum* o nella esposizione della situazione patrimoniale e delle cariche ricoperte in società, è vincolante.

Qualora, a seguito del parere espresso dalla commissione nomine, la giunta ritenga di procedere alla nomina di persona diversa da quella indicata nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista dagli articoli precedenti.

La stessa procedura si applica integralmente anche nel caso di conferme.

Art. 16.

La mancata presentazione o la infedeltà delle dichiarazioni di cui agli articoli precedenti possono essere accertate dalla commissione nomine in ogni momento, e comportano di diritto la decadenza del nominativo o designato dall'incarico ricoperto.

Art. 17.

Nell'espletamento del proprio mandato l'autonomia di coloro che sono stati nominati o designati dalla Regione incontra il solo limite degli indirizzi contenuti negli atti di programmazione regionale per i settori di competenza degli enti, istituti od organismi in cui sono chiamati a rappresentarla.

Quando ne siano richiesti, essi sono tenuti ad inviare al presidente del consiglio una relazione sull'attività svolta che viene da questi trasmessa alla commissione consiliare competente per materia e alla commissione nomine.

In caso di grave inosservanza degli obblighi di cui al precedente primo comma gli organi regionali che hanno provveduto alla nomina o alla designazione possono revocarla, sentita la commissione consiliare competente e la commissione nomine.

Art. 18.

Per le società delle quali la Regione sia azionista, nei dieci giorni precedenti la data per la quale è convocata l'assemblea degli azionisti per l'approvazione del bilancio, il presidente della giunta riferisce alla commissione consiliare competente sull'andamento della gestione sociale e sulla sua conformità agli atti programmatici di indirizzo della Regione.

Agli amministratori delle società non si applica il secondo comma dell'art. 17.

Art. 19.

Entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno, a cura dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, e sugli altri organi di informazione della Regione, l'elenco delle nomine effettuate nell'anno precedente, con le indicazioni dei dati essenziali relativi e dei proponenti.

Art. 20.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge coloro che si trovano nelle situazioni di incompatibilità previste dalla legge stessa decadono dal loro incarico.

Il consiglio regionale pronuncia la decadenza e contestualmente avvia la procedura per le sostituzioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 18 febbraio 1985

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 1985, n. 11.

Sanzioni relative alle normative di cui ai piani naturalistici e della riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta e della riserva naturale della Garzaia di Valenza.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 27 *febbraio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le violazioni al divieto di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 della normativa del piano naturalistico e piano di intervento della riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta, relative al divieto di aprire e coltivare cave di qualsiasi natura, sono soggette alle sanzioni amministrative da un minimo di lire 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000, per ogni 10 mc di materiale rimosso, così come previsto dall'art. 9, primo comma, della legge regionale 28 aprile 1980, n. 32.

Le violazioni al divieto di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 della normativa del piano naturalistico e piano di intervento della riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta, relative al divieto di esercitare l'attività venatoria, comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.

Le violazioni ai divieti di cui all'art. 1, lettere *c*), *d*), *e*), e *g*), della normativa del piano naturalistico e piano di intervento della riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta, relative ai divieti di:

c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;

d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali attività colturali;

e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico, urbanistico;

g) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada,

comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000, così come previsto dall'art. 9, secondo comma, della legge regionale 28 aprile 1980, n. 32, così come modificato dall'art. 3 della legge regionale 2 marzo 1984, numero 15.

Le violazioni ai divieti di cui alle lettere *f*) e *h*) dell'articolo 1 della normativa del piano naturalistico e piano di intervento della riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta, relative ai divieti di:

f) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle finalità della riserva;

h) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture stabili o temporanee che possano deteriorare le caratteristiche ambientali del luogo,

comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 5.000.000 ad un, massimo di lire 10.000.000, così come previsto dall'art. 9, terzo comma, della legge regionale 28 aprile 1980, numero 32.

Le violazioni ai divieti di cui alle lettere *a*), *f*) e *h*) dell'art. 1 della normativa del piano naturalistico e piano di intervento della riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta, comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovrà essere realizzato in conformità alle disposizioni formulate in apposito decreto del presidente della giunta regionale.

Le violazioni al divieto di cui alla lettera *i*) dell'art. 1 della normativa del piano naturalistico e piano di intervento della riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta, relative al divieto di accesso e parcheggio delle auto nell'area del Sacro Monte, comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000.

Le violazioni ai divieti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *f*) e *g*) dell'art. 4 della normativa del piano naturalistico e piano di intervento della riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta, relative ai divieti di:

a) uscire dai percorsi;

b) raccogliere fiori;

c) introdurre cani;

f) transitare con qualunque mezzo, anche non motorizzato;

g) scrivere sui muri e sulle piante,

comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000.

Le violazioni al divieto di cui alla lettera *d*) dell'art. 4 della normativa del piano naturalistico e piano di intervento della riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta, relative al divieto di accendere fuochi, comportano le sanzioni amministrative da un minimo di L. 20.000 ad un massimo di lire 200.000, così come previsto dall'art. 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950, così come modificata dalla legge 1° marzo 1975, n. 47.

Le violazioni al divieto di cui alla lettera *e*) dell'art. 4 della normativa del piano naturalistico e piano di intervento della riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta, relative al divieto di gettare rifiuti, comportano le sanzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

La variazione della destinazione d'uso degli immobili in difformità da quanto previsto dall'art. 5 della normativa del piano naturalistico e piano di intervento della riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta, comporta le sanzioni previste dalle vigenti leggi urbanistiche.

Le violazioni al divieto di cui all'art. 6 della normativa del piano naturalistico e piano di intervento della riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta, relative al divieto di apporre qualsiasi elemento e/o struttura di tipo pubblicitario, fatte salve le insegne indicanti attività di fruizione che si svolgono nell'area della riserva, comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 500.000 ad un massimo di L. 5.000.000, con l'obbligo della demolizione.

Art. 2.

Le violazioni al divieto di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 della normativa del piano naturalistico della riserva naturale della Garzaia di Valenza, relative al divieto di aprire e coltivare cave di qualsiasi natura, sono soggette alle sanzioni amministrative da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc di materiale rimosso, così come previsto dall'art. 10, primo comma, della legge regionale 28 agosto 1979, numero 51.

Le violazioni ai divieti di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 1 della normativa del piano naturalistico della riserva naturale della Garzaia di Valenza, relative ai divieti di:

b) esercitare l'attività venatoria;

c) esercitare la pesca,

comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.

Le violazioni ai divieti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e *h*) dell'art. 1 della normativa del piano naturalistico della riserva naturale della Garzaia di Valenza, relative ai divieti di:

d) accedere alla riserva naturale, se non nei seguenti casi e previa autorizzazione del consiglio direttivo:

1) nella riserva naturale orientata per motivi di carattere didattico, tecnico e scientifico e per lo svolgimento delle normali attività agricole, secondo le modalità fissate dal piano naturalistico;

2) nella riserva naturale integrale per motivi tecnici o scientifici.

Per l'accesso alle aree comprese nella riserva naturale sono esonerati dall'autorizzazione i proprietari e gli aventi titolo;

e) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;

f) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo;

h) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada,

comportano le sanzioni amministrative da un minimo di lire 25.000 ad un massimo di L. 250.000, così come previsto dall'art. 10, secondo comma, della legge regionale 28 agosto 1979, n. 51, così come modificato dall'art. 3 della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15.

Le violazioni ai divieti di cui alle lettere *g*) e *i*) dell'art. 1 della normativa del piano naturalistico della riserva naturale della Garzaia di Valenza, relative ai divieti di:

g) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle finalità della riserva;

i) costruire nuovi edifici od opere di qualsiasi genere se non in funzione delle finalità della riserva,

comportano una sanzione amministrativa da un minimo di lire 5.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000, così come previsto dall'art. 10, terzo comma, della legge regionale 28 agosto 1979, numero 51.

Le violazioni alla limitazione di cui alla lettera *l*) dell'art. 1 della normativa del piano naturalistico della riserva naturale della Garzaia di Valenza, relative al divieto di abbattere alberi, fatta eccezione per il taglio dei pioppi nella riserva naturale orientata, comportano le sanzioni amministrative da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000, per ogni ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato il taglio boschivo, così come previsto dall'art. 10, quarto comma, della legge regionale 28 agosto 1979, n. 51.

Le violazioni ai divieti di cui alla lettera *m*) dell'art. 1 della normativa del piano naturalistico della riserva naturale della Garzaia di Valenza, relative al divieto di introdurre specie animali e vegetali non autoctone, ivi compresi allevamenti di tipo industriale, comportano le sanzioni amministrative da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 500.000.

Quando la violazione si configuri con lo sfruttamento dei terreni ai fini agricoli, tramite l'introduzione di specie coltivate differenti da quelle attualmente utilizzate, oltre alla sanzione amministrativa, interviene l'obbligo del ripristino da realizzarsi in conformità alle disposizioni contenute in apposito decreto del presidente della giunta regionale.

Le violazioni ai divieti di cui alla lettera *n*) dell'art. 1 della normativa del piano naturalistico della riserva naturale della Garzaia di Valenza, relative al divieto di introdurre cani, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000.

Le violazioni ai divieti di cui alle lettere *a*), *f*), *g*), *i*) e *l*) dell'art. 1 della normativa del piano naturalistico della riserva naturale della Garzaia di Valenza, comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino da realizzarsi in conformità alle disposizioni contenute in appositi decreti del presidente della giunta regionale, così come previsto dall'art. 10, quinto comma, della legge regionale 28 agosto 1979, numero 51.

Le violazioni ai divieti ed agli obblighi di cui all'art. 5, dalla lettera *a*) alla lettera *f*), della normativa del piano naturalistico della riserva naturale della Garzaia di Valenza, relative ai divieti di:

a) utilizzare, nei nuovi impianti di pioppo, il clone I 214;

b) utilizzare all'interno della riserva il materiale dei vivai di pioppi del Clone I 214;

c) effettuare trattamenti antiparassitari contro gli insetti xilofagi per nebulizzazione;

e) tracciare nuovi canali di drenaggio o approfondire quelli già esistenti;

f) costruire risaie o nuove colture cerealicole,

ed all'obbligo di:

d) usare, per i trattamenti antiparassitari, pompe a bassa pressione, utilizzando i prodotti chimici di cui al piano naturalistico,

comportano le sanzioni amministrative da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di L. 1.000.000.

Le violazioni ai divieti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 6 della normativa del piano naturalistico della riserva naturale della Garzaia di Valenza, relative ai divieti di:

a) dragare i canali, salvo parere favorevole del comitato tecnico-scientifico regionale;

b) effettuare interventi di utilizzazione, dissodamento o manomissione nelle boscaglie riparie lungo il Po, salvo il caso di interventi di difesa delle sponde,

comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 2.000.000 ad un massimo di L. 20.000.000.

Le violazioni al divieto di cui alla lettera *c*) dell'art. 6 della normativa del piano naturalistico della riserva naturale della Garzaia di Valenza, relative al divieto di introdurre bestiame ovino nei pioppeti, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 4000 ad un massimo di L. 40.000 per ogni capo di bestiame.

Le violazioni al divieto di cui all'art. 10 della normativa del piano naturalistico della riserva naturale della Garzaia di Valenza, relative al divieto di apporre qualsiasi elemento e/o struttura di tipo pubblicitario, fatte salve le insegne indicanti attività di fruizione che si svolgono nell'area della riserva, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 500.000 ad un massimo di L. 5.000.000, con l'obbligo della demolizione.

Art. 3.

Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge regionale si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 18 febbraio 1985

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 1985, n. 12.

Disciplina dell'Istituto di ricerche economico-sociali del Piemonte. Abrogazione legge regionale 2 settembre 1974, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del 27 febbraio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

NATURA E FUNZIONI

Art. 1.

Le funzioni, la struttura dell'Istituto di ricerche economico-sociali del Piemonte - I.R.E.S., ed i principi di funzionamento dello stesso sono disciplinati dalla presente legge, che ne regola, altresì, i rapporti con la regione Piemonte.

L'I.R.E.S., ente regionale, dotato di autonomia funzionale ai sensi dell'art. 72 dello statuto della regione Piemonte, ha personalità giuridica di diritto pubblico.

Il regolamento dell'istituto, di cui al successivo art. 25, ne stabilisce, in base ai principi di cui alla presente legge ed in attuazione della legge regionale di cui all'art. 30, primo comma, il funzionamento e l'organizzazione.

Art. 2.

L'I.R.E.S., struttura primaria di ricerca della regione Piemonte, sviluppa la propria attività in raccordo con le esigenze dell'azione programmatoria ed operativa della Regione stessa, degli enti locali e degli enti pubblici.

In conformità a tale ruolo, l'istituto partecipa alla redazione ed all'aggiornamento del programma annuale e pluriennale di ricerche della Regione. Nel quadro di questo programma, l'I.R.E.S.. in collaborazione con la Regione, definisce il proprio programma di attività.

Per il conseguimento di tali obiettivi l'I.R.E.S., instaura rapporti di collaborazione con enti e organismi operanti ne settore della ricerca.

Art. 3.

Costituiscono oggetto dell'attività ordinaria dell'istituto:

la redazione della relazione annuale sull'andamento socio-economico e territoriale della Regione, articolata anche per ambiti subregionali;

la conduzione di una permanente attività di osservazione, documentazione ed analisi sulle principali grandezze socio-economiche e territoriali del sistema regionale;

lo svolgimento di periodiche rassegne congiunturali sull'economia regionale;

lo svolgimento delle ricerche connesse alla redazione ed all'attuazione del piano regionale di sviluppo.

Inoltre, su incarico dei competenti organi della Regione, nel quadro dei programmi di cui al precedente art. 2 l'I.R.E.S., cura, nell'ambito delle competenze regionali, lo svolgimento di ricerche di settore dei cui risultati la Regione stessa acquisisce la proprietà, a tutti gli effetti. Promuove, inoltre, azioni informative della propria attività e, nel rispetto degli impegni contrattuali con i committenti, ha facoltà di curare la diffusione dei risultati delle indagini e delle ricerche.

Realizza, altresì, momenti di formazione a favore del personale della Regione e degli enti locali e pubblici, su incarico di quelle amministrazioni.

L'istituto può svolgere attività di ricerca su progetti commissionati da enti pubblici o privati, purché i relativi incarichi risultino compatibili rispetto alle attività dell'istituto di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.

In deroga a quanto previsto dall'art. 35, punto 2, della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8, le convenzioni stipulate tra la Regione e l'I.R.E.S., relative alle ricerche di settore di cui al secondo comma, potranno prevedere l'erogazione all'I.R.E.S. stesso di anticipazioni, da liquidare al momento della stipulazione delle convenzioni stesse.

Capo II

GLI ORGANI

Art. 4.

Sono organi dell'istituto:

il consiglio di amministrazione;

il presidente;

il collegio dei revisori.

E' organo consultivo dell'istituto il comitato scientifico.

Art. 5.

Il consiglio di amministrazione è composto da nove membri, eletti dal consiglio regionale, a scrutinio segreto, con voto limitato a due terzi.

I consiglieri così eletti sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale.

I consiglieri non sono rieleggibili più di due volte consecutive.

Il consiglio dura in carica cinque anni, e comunque, scade contemporaneamente al consiglio regionale. Fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione sono prorogati i poteri del consiglio scaduto.

I singoli consiglieri eletti nel corso del mandato. in sostituzione di membri del consiglio revocati, decaduti o dimissionari. durano in carica fino alla scadenza del mandato stesso.

Art. 6.

Il consigliere può essere revocato con decreto del presidente della giunta regionale, previa motivata deliberazione del consiglio regionale, per gravi violazioni di legge o del regolamento dell'istituto.

Il presidente del consiglio regionale deve comunicare le proposte di revoca all'interessato, assegnandogli un congruo termine per le controdeduzioni, che lo stesso ha facoltà di svolgere innanzi alla competente commissione consiliare regionale.

Il consigliere decade ove, senza giustificati motivi, non partecipi a tre sedute consecutive del consiglio di amministrazione.

La decadenza è pronunciata dal presidente della giunta regionale, previa deliberazione del consiglio regionale, su segnalazione del consiglio di amministrazione dell'I.R.E.S.

Nel caso di scioglimento del consiglio di amministrazione, di revoca o di decadenza della maggioranza dei consiglieri — ove non sia possibile provvedere all'immediata sostituzione degli stessi — il presidente della giunta regionale, per garantire la gestione dell'istituto, previa conforme deliberazione del consiglio regionale, nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario, che non può rimanere in carica più di sei mesi, termine entro il quale deve essere eletto un nuovo consiglio di amministrazione.

Art. 7.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, in seduta ordinaria, almeno una volta ogni due mesi ed in seduta straordinaria, quando il presidente stesso lo ritenga opportuno, o quando tre dei suoi componenti ne facciano per iscritto, istanza motivata.

L'adunanza è valida, con la presenza della metà più uno dei membri.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Alle riunioni partecipa, con voto consultivo, il direttore dell'istituto.

Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte, di regola, dal segretario amministrativo.

Art. 8.

consiglio di amministrazione:

1) definisce annualmente l'attività dell'istituto ed il prona di cui all'art. 2, secondo comma; approva il piano di a, previo parere del comitato scientifico, sentita la giunta iale e, con riguardo a programmi pluriennali, la compecommissione consiliare;

2) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni rendiconto, con le modalità previste dal successivo IV;

3) delibera le convenzioni con gli enti ed organismi di cui . 2, primo comma;

4) nomina il direttore;

5) nomina i componenti del comitato scientifico;

6) può nominare nel proprio seno commissioni, cui vendemandati specifici compiti di natura istruttoria;

7) assume tutti i provvedimenti concernenti il personale pone alla giunta regionale, motivandole, le variazioni della ı organica dell'istituto, che la giunta può proporre al lio regionale con proprio disegno di legge;

8) affida gli incarichi di consulenza esterna, su proposta rettore;

9) delibera tutti i contratti che esulano dall'ordinaria nistrazione;

0) valuta la compatibilità delle richieste di cui al penulcomma dell'art. 3, rispetto al programma di attività delito ed autorizza la stipulazione con l'ente richiedente di ita convenzione recante le finalità, le metodologie della a, i tempi e gli oneri da porre a carico del richiedente, levono, in ogni caso, coprire per intero il costo relativo.

Art. 9.

presidente ed il vicepresidente dell'istituto sono nominati, no al consiglio di amministrazione, dal presidente della ı, previa deliberazione della giunta regionale, sentito il e della commissione consultiva per le nomine, prevista rt. 24 dello statuto della Regione.

presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto, cone presiede il consiglio di amministrazione e ne attua le minazioni.

presidente provvede all'ordinaria amministrazione e, in di particolare urgenza, può compiere atti di straordinaria nistrazione, salvo la ratifica del consiglio, ché deve essere fine convocato, a pena di decadenza degli atti stessi, otto giorni.

vicepresidente coadiuva il presidente e lo sostituisce, a gli effetti, in caso di assenza od impedimento.

Art. 10.

. collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri ivi, di cui uno con funzioni di presidente, e da due supi. Il presidente ed i revisori sono nominati con decreto del dente della giunta regionale, previa deliberazione del conregionale.

l presidente deve essere iscritto all'albo nazionale dei reviufficiali dei conti.

a designazione di uno dei revisori effettivi e di uno dei enti spetta alla minoranza.

l collegio dei revisori dura in carica cinque anni e decade, inque, al termine della legislazione regionale. Fino all'insendo del nuovo collegio sono prorogati i poteri del collegio luto.

l collegio è convocato dal presidente o, in caso di assenza npedimento, dal membro effettivo più anziano.

Art. 11.

l collegio dei revisori:

a) controlla la gestione finanziaria dell'istituto;

b) esamina il conto consuntivo e predispone la relazione accompagna il conto stesso;

c) trasmette, ogni sei mesi, al presidente della giunta nale una relazione sull'andamento della gestione amminiiva e finanziaria dell'istituto.

I revisori hanno facoltà di assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione, cui sono invitati, e possono compiere ispezioni e verifiche in ogni tempo.

Il revisore decade ove non partecipi, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del collegio. La segnalazione è effettuata, a cura del presidente del collegio, al consiglio regionale, che provvede alla sostituzione.

Art. 12.

Il comitato scientifico è composto da sette membri, eletti dal consiglio di amministrazione assicurando la presenza delle diverse aree culturali e scientifiche.

Il comitato dura in carica cinque anni, i suoi componenti non sono rieleggibili per più di due volte consecutive; il comitato decade, comunque, al termine della legislatura regionale. Fino all'insediamento del nuovo comitato sono prorogati i poteri di quello scaduto.

Il comitato elegge al proprio interno il presidente, il quale convoca il comitato almeno una volta ogni tre mesi, o quando ne sia richiesto da tre componenti, dal presidente dell'istituto, o dal consiglio di amministrazione.

Il comitato scientifico ha funzioni di proposta e di consulenza generale in merito all'attività dell'istituto ed esprime annualmente al consiglio di amministrazione una valutazione sulla coerenza dell'insieme delle metodologie e sui risultati delle attività svolte.

La partecipazione al comitato scientifico è incompatibile con l'attribuzione da parte dell'istituto e della Regione di incarichi di consulenza o di rapporti di collaborazione.

Art. 13.

L'entità dell'indennità, dei compensi, dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese a favore degli amministratori, dei membri del collegio dei revisori e dei componenti del comitato scientifico e la relativa disciplina sono determinate dalla legge generale in materia della regione Piemonte.

Fino all'entrata in vigore di detta legge, si applicano le norme transitorie di cui ai successivi articoli 28 e 29.

Capo III

LA STRUTTURA DELL'ISTITUTO

Art. 14.

Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione, attraverso idonea selezione, che, se pubblica, viene operata assicurando opportune forme di pubblicità.

Il direttore è scelto fra persone di elevata qualificazione scientifica, culturale e professionale, che abbiano maturato esperienze di ricerca nei campi di interesse dell'istituto.

Tale incarico ha durata di tre anni e può essere rinnovato.

Il direttore può essere revocato dal consiglio di amministrazione con motivato provvedimento e deve esserlo in caso di gravi violazioni della legge regolatrice dell'istituto, o di gravi inadempienze rispetto ai compiti assegnati.

Il direttore è responsabile dell'attuazione dei programmi di attività deliberati dal consiglio di amministrazione. Dirige e coordina l'attività dell'istituto, è responsabile del personale e della gestione amministrativa dell'istituto.

Art. 15.

Il consiglio di amministrazione può nominare un vicedirettore, cui è attribuita la funzione di vicario del direttore.

Per gli aspetti della gestione dell'istituto concernenti l'attività contabile ed amministrativa, il direttore può essere coadiuvato da un segretario amministrativo.

Il regolamento dell'istituto, di cui al successivo art. 25, definisce le specifiche attribuzioni del vicedirettore e del segretario.

Art. 16.

L'istituto dispone di un organico di personale, determinato con legge regionale, su proposta della giunta, sentito il consiglio di amministrazione dell'istituto. L'organico può essere modificato con legge regionale, d'iniziativa della giunta regionale, su proposta del consiglio di amministrazione.

Il personale è assunto attraverso pubblico concorso, disciplinato con le modalità stabilite dalla legislazione regionale in materia.

Ai sensi del disposto del quarto comma dell'art. 72 dello statuto della Regione, gli aspetti normativi ed economici del rapporto di lavoro del personale dipendente dall'istituto sono disciplinati dall'accordo unico nazionale concernente il personale dipendente dalle regioni a statuto ordinario e recepito dalla legge regionale in materia.

Il livello aziendale di contrattazione si sviluppa tra le organizzazioni sindacali, la giunta regionale ed il consiglio di amministrazione dell'istituto.

Attraverso idonee intese, nel quadro degli istituti in materia previsti dall'accordo unico di lavoro di cui al precedente terzo comma, si realizzano momenti di mobilità tra I.R.E.S. e Regione e tra questa e l'istituto.

Ove l'incarico di direttore non sia conferito ad un dipendente, i rapporti fra il direttore e l'istituto sono regolati da apposito contratto o convenzione. Il compenso da corrispondere al direttore, in tale ipotesi, è ragguagliato — nel caso di impegno a tempo pieno — al costo relativo alla retribuzione di un dipendente regionale con incarico di coordinamento. Ove l'impegno del direttore non sia a tempo pieno, il compenso è ragguagliato alla retribuzione lorda del dipendente regionale con incarico di coordinamento.

Art. 17.

All'interno dell'istituto opera la conferenza di ricerca.

La conferenza è composta dal direttore, dai componenti il comitato scientifico e dai ricercatori dell'istituto.

E' sede di discussione e di verifica dell'attività scientifica svolta e del programma di ricerche, nonché di coordinamento interdisciplinare tra le aree ed i servizi dell'istituto.

Le specifiche competenze e le modalità di funzionamento della conferenza sono definite dal regolamento di cui al successivo art. 25.

Art. 18.

Per speciali esigenze, l'istituto può stabilire rapporti di collaborazione, per lo studio di problemi connessi a ricerche di particolare rilievo, con gli atenei e con altri enti operanti nel settore della ricerca.

L'istituto stabilisce, altresì, rapporti di collaborazione con gli altri enti strumentali della Regione, ai fini dell'attuazione delle linee di programmazione regionale, su coordinamento della giunta regionale.

I rapporti con gli enti di cui al primo e secondo comma sono regolamentati da apposite convenzioni, volte a stabilire finalità, tempi, modalità e corrispettivi della collaborazione.

Il consiglio di amministrazione presenta ogni anno alla giunta regionale una relazione sui contratti di cui al terzo comma del presente articolo e su quelli stipulati ai sensi del successivo art. 19, specificando le spese sostenute o previste in attuazione degli stessi.

Art. 19.

In casi eccezionali, in cui i problemi oggetto di studio richiedano la particolare competenza tecnica di consulenti, incarichi di collaborazione possono essere affidati a specialisti, di cui sia notoriamente riconosciuta la specifica competenza richiesta.

Gli incarichi previsti dal precedente comma sono conferiti a tempo determinato, previa deliberazione del consiglio di amministrazione; non possono superare l'anno finanziario e possono essere rinnovati per non più di due volte. Complessivamente non possono affidarsi allo stesso incaricando studi interessanti più ricerche o progetti.

Per l'osservanza dei predetti limiti, l'incaricando è tenuto a dichiarare per iscritto, sotto la personale responsabilità, che nei suoi confronti non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione stabilite dal precedente comma.

Il provvedimento del consiglio di amministrazione determina il compenso globale da corrispondere, in relazione all'importanza del lavoro affidato ed ai risultati conseguiti. Il compenso dovrà essere corrisposto soltanto al termine dell'incarico, dopo la consegna del lavoro eseguito.

Il limite massimo annuo di spesa per le consulenze deve essere determinato in sede di bilancio preventivo e, comunque, non può superare il quinto degli stanziamenti relativi alle spese ordinarie per il personale di ricerca.

Il limite di cui al comma precedente può essere eccezionalmente superato ove il ricorso a consulenze sia richiesto da un ente committente che assume a proprio carico i relativi oneri.

Capo IV

FINANZE, CONTABILITA' E CONTROLLI

Art. 20.

L'istituto ha un patrimonio ed un bilancio propri.

Ai sensi della legge 19 maggio 1976, n. 335, si applicano all'istituto le norme in materia di bilancio e di contabilità della regione Piemonte.

Al bilancio sono allegati il programma di attività ed il piano di ricerca dell'istituto, di cui all'art. 8, n. 1.

Art. 21.

L'esercizio finanziario dell'istituto coincide con l'anno solare.

Il bilancio di previsione, predisposto secondo le norme di contabilità regionale, è adottato dal consiglio di amministrazione ed è presentato, a cura del presidente alla giunta regionale, nei termini e con le modalità di cui all'art. 46 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, per essere approvato con la legge di approvazione del bilancio della Regione.

Art. 22.

Costituiscono entrate dell'istituto:

le entrate derivanti da contributi, affidamenti, assegnazioni e trasferimenti di fondi dal bilancio della Regione e di altri enti pubblici, così ripartite:

contributo annuo della Regione, il cui importo è definito dalla legge di approvazione del bilancio regionale;

finanziamenti specifici della Regione, relativi alle ricerche affidate all'istituto;

contributi e/o proventi per affidamenti da parte di altri enti pubblici;

entrate derivanti da rendite patrimoniali e da servizi prestati a privati;

entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e da rimborso di crediti;

entrate derivanti da mutui, da prestiti o da altre operazioni creditizie;

entrate per contabilità speciali.

L'ammontare del contributo annuo regionale e dei finanziamenti specifici relativi alle ricerche affidate all'istituto dalla Regione è determinato sulla base del programma di attività e del piano di ricerca dell'istituto.

Art. 23.

Il rendiconto dell'istituto, predisposto con le modalità di cui agli articoli 71 e 72 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, è approvato dal consiglio di amministrazione.

Il rendiconto viene esaminato dal collegio dei revisori e, corredato dalla relazione del collegio stesso, è presentato alla giunta regionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 77 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, con le modalità ivi stabilite, per essere approvato con la legge regionale di cui all'ultimo comma dell'art. 71 della legge regionale n. 55/81.

Art. 24.

I provvedimenti deliberativi degli organi dell'istituto sono soggetti ai controlli di cui alla legge generale in materia della regione Piemonte.

Fino all'entrata in vigore di detta legge, si applicano le norme transitorie di cui al successivo art. 27.

Capo V

NORME DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

Art. 25.

Il regolamento dell'istituto, in attuazione della presente legge ed in armonia con le relative disposizioni, disciplina:

il funzionamento e l'organizzazione interni dell'istituto;

le procedure relative alla predisposizione ed all'approvazione dei programmi e delle attività di ricerca, di cui agli articoli 2 e 3;

l'organizzazione del personale dell'istituto, relativamente a quanto non previsto dall'accordo di cui all'art. 16 della presente legge;

i criteri di utilizzo degli istituti di cui agli articoli 18 e 19 della presente legge;

le normative interne di contabilità, in armonia con le disposizioni di cui al precedente art. 22 e con quelle della legislazione regionale in materia.

Art. 26.

Il regolamento dell'istituto e le eventuali modifiche dello stesso sono approvati con deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, sentito il consiglio di amministrazione dell'istituto.

In sede di prima approvazione del regolamento, la giunta regionale formula le proprie proposte al consiglio entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di cui al primo comma del successivo art. 30.

Il regolamento sostituisce ogni precedente normativa regolamentare dell'istituto, normativa che, conseguentemente, è caducata a far tempo dal momento della intervenuta esecutività della deliberazione del consiglio regionale di cui al primo comma.

Art. 27.

Fino all'entrata in vigore della legge generale in materia di controlli sugli enti strumentali della regione Piemonte, fatte salve le approvazioni con legge regionale, di cui agli articoli 21, 23 e 30, sono sottoposti all'approvazione del consiglio regionale, che provvede entro sessanta giorni dal ricevimento:

il programma di attività di cui all'art. 2, secondo comma, e le relative modificazioni;

il regolamento di cui all'art. 25;

le deliberazioni di nomina dell'organismo consultivo di cui all'art. 12.

Il consiglio regionale, in sede di approvazione del programma di attività, detta direttive generali in ordine all'attività dell'istituto, anche con riferimento ad impegni pluriennali.

Per tutti gli altri atti amministrativi dell'istituto la giunta regionale è responsabile di fronte al consiglio regionale delle direttive da questo impartite.

Art. 28.

Fino all'entrata in vigore della legge generale in materia di indennità di carica, compensi, rimborsi spese e gettoni di presenza a favore degli amministratori e dei sindaci degli enti strumentali regionali e delle S.p.a. a partecipazione regionale, agli amministratori ed ai sindaci dell'I.R.E.S. sono attribuiti le indennità ed i compensi di seguito indicati:

Indennità di carica:

presidente . . . . . L. 10.000.000 lorde annue
vicepresidente . . . . » 6.000.000 lorde annue

Compensi ai membri effettivi del collegio sindacale:

presidente . . . . . . L. 1.500.000 lorde annue
membri effettivi . . . . » 1.000.000 lorde annue

Art. 29.

Fino all'entrata in vigore della legge regionale di cui al primo comma del precedente art. 28, i gettoni di presenza ed i rimborsi spese a favore dei membri degli organi dell'I.R.E.S. sono disciplinati dalle disposizioni di cui ai commi successivi.

Per ogni giornata di seduta valida del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e del comitato scientifico, è corrisposto ai membri di tali organi un gettone di presenza di L. 80.000 lorde.

Il gettone di presenza a favore del presidente del comitato scientifico, per ogni giornata di seduta valida, è di L. 200.000 lorde.

Il gettone di cui al secondo comma si cumula con le indennità e con i compensi di cui al precedente art. 28.

Per quanto concerne il rimborso delle eventuali spese sostenute per l'esercizio della carica, si applicano le norme in vigore per i dipendenti regionali di livello apicale.

Art. 30.

La legge regionale che determina l'organico dell'istituto e ne definisce la struttura è approvata contestualmente a quella recante le norme sull'ordinamento degli uffici della regione Piemonte.

Entro tre mesi dall'intervenuta esecutività della deliberazione del consiglio regionale che approva il regolamento dell'istituto, il consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, provvede al primo inquadramento del personale nel nuovo organico, determinato dalla legge regionale di cui al primo comma, ed all'attribuzione delle nuove retribuzioni, nel rispetto delle modalità previste dalla legge regionale di recepimento dell'accordo di cui al secondo capoverso dell'art. 16.

Art. 31.

L'Istituto di ricerche economico sociali del Piemonte, I.R.E.S., di cui alla presente legge, subentra in ogni rapporto — reale ed obbligatorio — all'istituto di eguale denominazione di cui alla legge regionale 2 settembre 1974, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, rispetto al quale rappresenta continuazione a tutti gli effetti.

Appartengono quindi all'I.R.E.S. le attrezzature, i libri, i mobili, il materiale di ricerca, i documenti amministrativi, debiti, crediti, rimanenze di cassa esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

In caso di estinzione dell'istituto, i relativi beni vengono acquisiti al patrimonio regionale.

Art. 32.

La legge regionale 2 settembre 1974, n. 29, recante la costituzione dell'istituto, come modificata ed integrata dalla legge regionale 23 maggio 1975, n. 33 e dalla legge regionale 26 giugno 1979, n. 36, è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 18 febbraio 1985

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1985, n. 13.

Modificazione alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 66: « Istituzione del parco naturale Orsiera-Rocciavrè ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 9 del 27 febbraio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La planimetria in scala 1:25.000 allegata alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 66, è sostituita dalla planimetria in scala 1:25.000 allegata alla presente legge, che modifica a tutti gli effetti i confini individuati all'art. 2, primo comma, della legge regionale n. 66/80.

Art. 2.

1) Il terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 66, è così modificato:

« Lo statuto deve prevedere:

a) il consiglio direttivo;

b) la giunta esecutiva;

c) il presidente »;

2) il quarto comma dell'art. 5 della legge 30 maggio 1980, n. 66, è soppresso;

3) il quinto comma dell'art. 5 della legge 30 maggio 1980, n. 66, è così sostituito:

« Il funzionamento del consiglio direttivo e della giunta esecutiva, la composizione di questa, i rispettivi poteri e i rapporti tra i due organi, sono stabiliti dallo statuto »;

4) il sesto comma dell'art. 5 della legge 30 maggio 1980, n. 66, è così modificato: le parole « le giunte esecutive » sono sostituite dalle parole « la giunta esecutiva »;

5) il settimo comma dell'art. 5 della legge 30 maggio 1980, n. 66, è soppresso;

6) il decimo comma dell'art. 5 della legge 30 maggio 1980, n. 66, è così modificato: le parole « delle giunte esecutive » sono sostituite dalle parole « della giunta esecutiva »;

7) il secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 66, è così modificato: aggiungere in fine, dopo « consiglio direttivo », « e della giunta esecutiva »;

8) il terzo comma dell'art. 7 della legge 30 maggio 1980, n. 66, è così modificato: aggiungere, dopo « consiglio direttivo », « con la giunta esecutiva »;

9) il quinto comma dell'art. 8 della legge 30 maggio 1980, n. 66, è così modificato: aggiungere, dopo « consiglio direttivo », « e della giunta esecutiva ».

Art. 3.

All'art. 9 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 66, al primo comma, sub *b*), dopo le parole « legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50 », sono aggiunte le parole: « per la predisposizione di piani di abbattimento e/o di cattura, da redigersi sentiti i comparti alpini interessati, al fine di ricostruire condizioni di equilibrio faunistico e botanico-forestale autoctone, secondo gli orientamenti che la tradizione e la presenza antropica e le attività agro-silvo-pastorali hanno configurato ».

All'art. 9 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 66, il quarto comma è così sostituito:

« Fino all'approvazione del piano di assestamento forestale di cui all'art. 4 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all'art. 12 della legge medesima: il piano di assestamento forestale di cui al presente comma, ai sensi del primo comma dell'art. 6 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, è gestito dall'ente parco su finanziamento regionale. L'area del parco è inoltre oggetto di apposito piano naturalistico redatto secondo le norme contenute negli articoli 7, 8 e 9 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 ».

Dopo il quarto comma sono inseriti i seguenti commi:

« In conformità a quanto previsto dall'art. 16, primo comma, della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, sono sempre ammessi, senza vincoli o limitazioni, lo sfalcio a scopo di fienagione, il pascolo ed ogni altra operazione, ivi compresa la pulizia dei pascoli con eliminazione delle specie infestanti, effettuata o fatta effettuare dal proprietario del fondo o dall'avente diritto su di esso.

Il consiglio direttivo del parco può interdire temporaneamente, con propria deliberazione, le attività di cui sopra con riferimento alle specie vegetali protette bisognose di particolare tutela, assegnando un equo indennizzo al proprietario e allo avente diritto ».

Art. 4.

Il consiglio direttivo riadotta, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, lo statuto del parco modificato secondo le direttive contenute nella presente legge. Per l'approvazione dello statuto si applica la previsione di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 66.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 20 febbraio 1985

VIGLIONE

(*Omissis*).

(3093)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ:**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111

◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Bon Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA CARRARA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO-ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLA
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

LAZIO

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

MARCHE

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

PIEMONTE

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Cerùti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	**86.000**
	semestrale	L.	**48.000**
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	**119.000**
	semestrale	L.	**66.000**
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	**114.000**
	semestrale	L.	**63.000**
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	**101.000**
	semestrale	L.	**56.000**
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	**196.000**
	semestrale	L.	**110.000**
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	**36.000**
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	**33.000**

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	**500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**39.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**21.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**2.100**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	Prezzi di vendita *Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**77.000**
Abbonamento semestrale	L.	**42.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**500**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100852000)

L. 500